



Camera di Commercio
Siena



RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

Edizione 2008

La presente raccolta è stata approvata dalla Giunta Camerale
con delibera n. 47 del 29 aprile 2008

PRESENTAZIONE

Sono lieto di presentare la nuova Raccolta degli usi vigenti nella Provincia di Siena, frutto di un accurato e qualificato lavoro della Commissione Provinciale e dei quattro Comitati Tecnici di esperti , nominati dalla Giunta Camerale.

A tutti i componenti esprimo, anche a nome degli operatori dei vari settori economici, i più vivi ringraziamenti per la preziosa e proficua collaborazione prestata nel corso del lungo periodo necessario all'accertamento, alla revisione e all'esame degli usi affermatasi, persistenti e di quelli caduti in desuetudine dal 1990, anno di approvazione della precedente Raccolta, ad oggi.

L'accertamento e la revisione degli usi locali spettano tradizionalmente, sin dal Regio Decreto n. 2011 del 1934, alle Camere di Commercio e tale compito istituzionale è stato confermato e rafforzato dalla Legge n. 580 del 1993, con la valorizzazione delle competenze nell'ambito della regolazione del mercato.

Come si evince dalla consultazione del testo, si è inteso offrire alla collettività uno strumento utile alla corretta definizione dei rapporti produttivi, commerciali, economici e di lavoro, in ambito provinciale, soprattutto per la sua natura di autonoma fonte di diritto nelle materie non disciplinate da leggi, regolamenti o contratti, o da questi espressamente richiamata.

Da ciò discende la concreta rilevanza della presente pubblicazione che, sono certo, sarà d'interesse e di utilità per tutti gli operatori economici, dal mondo delle imprese a quello dei consumatori.

IL PRESIDENTE
Rag Vittorio Galgani

PREFAZIONE

Per un anno circa la Commissione che ho presieduto ha lavorato acquisendo elementi attraverso i quattro comitati tecnici che hanno operato a diretto contatto con gli organismi di categoria per l'aggiornamento dei dati relativi ai diversi settori del commercio.

Così, attraverso l'exkursus degli usi collegati alle prassi consolidate nel tempo e di quelli entrati in desuetudine con l'evolversi della comunità locale, i diversi comitati hanno provveduto all'aggiornamento degli elenchi relativi alle svariate materie ed agli ambiti di commercio così come oggi registrati sulla base delle informazioni acquisite dalle parti interessate.

Un lavoro dunque di ascolto e di elaborazione delle nuove prassi consolidate nel tempo nei settori alberghiero, assicurativo, agricolo, turistico e così via che ha tenuto impegnati i vari comitati tecnici con l'apporto di esperti di settore e giuridici che hanno ridisegnato la mappa degli usi, tuttora rievocati nei rapporti contrattuali e nel commercio in genere e che per il futuro varranno a consolidare quei comportamenti degli operatori economici e degli utenti e consumatori che non si fondano esclusivamente su norme giuridiche bensì su regole ed consuetudini locali che con esse si integrano, e valgono oltretutto a risolvere controversie in diversi settori del commercio, dando maggiore certezza e un indirizzo più uniforme e standardizzato ai vari operatori economici.

Da questo punto di vista l'opera svolta dai comitati tecnici appare più che encomiabile ed è valsa anche da stimolo per una riflessione più approfondita sulle regole e le abitudini che l'evolversi della società e dei rapporti economici ha cancellato o superato, attraverso la sostituzione con altri espedienti tecnologicamente più avanzati e consoni ai progressi raggiunti nei diversi ambiti sociali, economici e geografici.

Pertanto non mi resta che ringraziare tutti coloro che, sacrificando per qualche ora il proprio lavoro, hanno dedicato una parte del loro tempo, la loro professionalità e la loro esperienza nei vari settori a tali approfondimenti, accettando lo scambio e la discussione collettiva che ha coinvolto anche la Commissione unitaria da me presieduta e che ha portato alla nuova configurazione di diverse prassi commerciali, profondamente legate al territorio ed alla tradizione di questa Provincia, seppure con lo sguardo rivolto al nuovo che avanza in ogni campo e che non può non riverberarsi negli usi e costumi locali.

Non senza sottolineare che il fascino di questa Città e della sua Provincia, pur nelle sue contraddizioni e difficoltà, è racchiuso proprio in questa commistione tra passato e futuro, tradizione e progresso, che la rendono ancor oggi un polo di attrazione non solo per il turista di passaggio ma anche per lo studioso storico e per l'appassionato d'arte, così come per l'amante della natura e del paesaggio e, perché no, della buona tavola e del buon vino.

Grazie in particolare alla efficiente segretaria dott.ssa Patrizia Trevisiol che con pazienza ed accuratezza ha coordinato organizzativamente tutto il gruppo di lavoro, così eterogeneo, riuscendo pienamente nell'impegno e giungendo in breve tempo al traguardo finale di questa nuova raccolta, che spero venga consultata con l'interesse che merita.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Angela Annese

Commissione Provinciale per la revisione degli Usi

ANGELA ANNESE	Presidente	-Magistrato
ANTONLUIGI ALESSANDRO MAGI	Vice Presidente	
	Esperto Tecnico	- Notaio
FRANCESCO MACCARI	Esperto Giuridico	- Avvocato
PAOLO PANZIERI	Esperto Giuridico	- Avvocato
GIORGIO BONCOMPAGNI	Esperto Tecnico	- Commercialista
MARCO CASTELLANI	Esperto Tecnico	- Agronomo
ALEANDRO TOZZI	Esperto Tecnico	- Geometra
ELENA LAPADULA	Rappresentante Settore Commercio	
MARIO STOLZI	Rappresentante Settore Commercio	
MASSIMO ULIVIERI	Rappresentante Settore Commercio	
ANDREA MANGANELLI	Rappresentante Settore Agricoltura	
STEFANO SERAFINI	Rappresentante Settore Agricoltura	
DAVID LANDI	Rappresentante Settore Agricoltura	
MARCO PACCAGNINI	Rappresentante Settore Artigianato	
GABRIELE CARAPELLI	Rappresentante Settore Artigianato	
SILVANO CERRETANI	Rappresentante Settore Industria	
PIERPAOLO POGGIONI	Rappresentante Settore Industria	
GIANFRANCO CENNI	Rappresentante Settore Credito	
GIUSI MINICHETTI MORELLO	Rappresentante Consumatori	
ALESSANDRO CALAMASSI	Rappresentante Consumatori	
Segreteria della Commissione		
PATRIZIA TREVISIOL	Funzionario Camera di Commercio	
GUIDO FRALLEONE	Funzionario Camera di Commercio	

Comitati Tecnici

1. Comitato Tecnico per gli Immobili e Fondi Rustici

PIERPAOLO POGGIONI	Presidente	– Avvocato
ANTONLUIGI ALESSANDRO MAGI	Esperto Tecnico	– Notaio
ALEANDRO TOZZI	Esperto Tecnico	– Geometra
MARCO CASTELLANI	Esperto Tecnico	– Agronomo
DUCCIO PANTI	Rappresentante Consumatori	-Avvocato

2. Comitato Tecnico per i Prodotti Agricoli e Zootecnici

PAOLO PANZIERI	Presidente	– Avvocato
MARCO CASTELLANI	Esperto Tecnico	– Agronomo
GIOVANNI PACINI	Funzionario Amministrazione	Prov.le
LUCIANO NERI	Funzionario USL Sanità	Pubblica
FRANCO MARIO IULIETTO	Funzionario USL Sanità	Pubblica
LEONARDO INGRAUDO	Rappresentante Consumatori	-Avvocato

3. Comitato Tecnico per l'Industria e l'Artigianato

FRANCESCO MACCARI	Presidente	– Avvocato
ALEANDRO TOZZI	Esperto Tecnico	– Geometra
GIORGIO BONCOMPAGNI	Esperto Tecnico	– Commercialista
GAETANO ZANCHI	Esperto Tecnico	–Ingegnere Minerario
ELIO FRANCESCO QUAGLIA	Funzionario Ispettorato	Centrale Qualità
LEONARDO INGRAUDO	Rappresentante Consumatori	-Avvocato

4. Comitato Tecnico per il Credito, Turismo e Servizi Vari

PAOLO PANZIERI	Presidente	– Avvocato
ANTONLUIGI ALESSANDRO MAGI	Esperto Tecnico	– Notaio
GIORGIO BONCOMPAGNI	Esperto Tecnico	– Commercialista
ROSANNA ZARI	Esperto Tecnico	– Agronomo
GIUSI MINICHETTI MORELLO	Rappresentante Consumatori	

Segreteria dei Comitati Tecnici :

PATRIZIA TREVISIOL	Funzionario Camera di Commercio
GUIDO FRALLEONE	Funzionario Camera di Commercio

INDICI

INDICE DELLE MATERIE

PREFAZIONE

Titolo I – USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Qualifiche (n.u.a.)

Denominazione (n.u.a.)

Clausole principali

Mediazioni in genere

Provvigioni e sconti (n.u.a.)

Termini

Contratti in fiera e borsa merci (n.u.a.)

Tabella riassuntiva delle provvigioni di mediazione

Titolo II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Comunioni Tacite Familiari (non esistono più usi)

Titolo III -COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAP I – Compravendita di immobili urbani

CAP II – Locazione di immobili urbani

Titolo IV - COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAP I – Compravendita di fondi rustici

CAP II – Affitto di fondi rustici

CAP III – Conduzione a mezzadria (n.u.a.)

CAP IV – Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (n.u.a.)

CAP V – Conduzione a colonia miglioritaria (n.u.a.)

CAP VI – Conduzione in enfiteusi (n.u.a.)

Titolo IV bis – AMMINISTRAZIONE FONDI RUSTICI E URBANI, CONDOMINI COMPRESI

CAP. I - Amministrazione condomini

Titolo V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAP I – Prodotti della zootecnia

Bestiame - Usi Generali

Bovini

Equini

Suini

Ovini

Animali da cortile (n.u.a.)

Pelli grezze di macello - Pelli bovine ed equine

Pelli grezze di macello - Pelli ovine e caprine non buone da pellicceria

Lana

Formaggio pecorino

CAP II – Prodotti dell'agricoltura

Granaglie Frumento Granoturco e Cereali minori
Riso (n.u.a.)
Patate (n.u.a.)
Ortaggi (n.u.a.)
Uva e Mosto
Oliva
Agrumi (n.u.a.)
Frutta fresca
Frutta secca (n.u.a.)
Erbe, Sementi, Foraggio - Fieno e Paglia
Fiori e Piante Ornamentali
Piante da Vivaio e da Trapianto
Piante Officinali e Coloniali (n.u.a.)
Droghe e Spezie (n.u.a.)

CAP III – Prodotti della silvicoltura

Boschi
Legna da ardere
Carbone vegetale
Legname rozzo (n.u.a.)
Sughero (n.u.a.)
Ciocco o radica di scopo (Erica) – Per abbozzi da pipe

CAP IV – Prodotti della caccia e della pesca

Pesce fresco e congelato (n.u.a.)
Cacciagione (non esistono più usi)
Pelli da pellicceria (n.u.a.)

CAP V – Prodotti delle industrie estrattive minerali non metalliferi

Marmi
Travertino
Sabbia, Ghiaia da materiali alluvionali
Sabbia, Graniglia, Petrischi da frantumazione
Carboni per riscaldamento (non esistono più usi)

CAP VI – Prodotti delle industrie alimentari

Riso brillato (n.u.a.)
Farine di grano tenero
Semole di grano duro
Crusca
Mangimi composti integrati
Pasta
Prodotti della panetteria (n.u.a.)
Zucchero e Prodotti dolciari - Dolci senesi (non esistono più usi)
Carni Fresche, Congelate, Preparate e Frattaglie (n.u.a.)
Pesci preparati (n.u.a.)
Prodotti surgelati (n.u.a.)
Conserven alimentari (n.u.a.)
Latte e derivati (n.u.a.)
Olio d'oliva
Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali:
- Olio lampante
- Olio d'oliva estratto con solventi
- Olio di semi
Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali:
- Grassi animali
Pelli grezze e residui della macellazione (n.u.a.)
Vini
Vini in fiaschi, bottiglie e altre confezioni
Alcool
Liquori e distillati
Birra (n.u.a.)
Acque minerali, Gassose e Ghiaccio (n.u.a.)

CAP VII – Prodotti delle industrie del tabacco (n.u.a.)

CAP VIII – Prodotti delle industrie delle pelli

Pelli conciate (non esistono più usi)
Lavori in pelle e cuoio (n.u.a.)

CAP IX – Prodotti delle industrie tessili

Filati di Cotone, Lana, Seta, etc... (n.u.a.)
Tessuti di Cotone, Lana, Seta, etc...(n.u.a.)
Maglieria (n.u.a.)
Cordami (n.u.a.)
Tessuti filtranti per uso industriale (n.u.a.)
Tessuti vari per uso industriale

CAP X – Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento (n.u.a.)

CAP XI – Prodotti delle industrie del legno

Legname da lavoro
Semilavorati
Mobili
Carri da strada (n.u.a.)
Lavori in sughero
Biliardi

CAP XII – Prodotti delle industrie della carta poligrafiche e fonofonocinematografiche

Carta (non esistono più usi)
Prodotti tipografici
Fonografi, apparecchi fotografici (n.u.a.)

CAP XIII – Prodotti delle industrie metallurgiche

Ghisa (non esistono più usi)
Alluminio e sue leghe (n.u.a.)
Rame e sue leghe (n.u.a.)
Argento, Oro, Platino e altri metalli Preziosi (n.u.a.)
Altri metalli (n.u.a.)
Rottami di metalli vari (n.u.a.)

CAP XIV – Prodotti delle industrie meccaniche

Macchine agricole
Macchine edili
Automezzi usati
Macchine ed apparecchi diversi (n.u.a.)

CAP XV – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

- Perle, Gemme e Pietre preziose naturali e sintetiche (n.u.a.)
- Marmo, Pietre ed Alabastro lavorato (n.u.a.)
- Calce e gesso
- Materiali da costruzione – Laterizi
- Porcellane, Maioliche e Terraglie – Ceramiche
- Lavori di vetro e cristallo:
 - Vetro e Cristallo il lastre
 - Articoli in vetro e cristallo soffiato pressato
 - Oggetti per la tavola e fantasia, lisci, molati e decorati

CAP XVI – Prodotti delle industrie chimiche

- Concimi chimici (n.u.a.)
- Anticrittogamici (n.u.a.)
- Sapone, Glicerina, Profumeria (n.u.a.)
- Prodotti farmaceutici (n.u.a.)
- Colori e vernici (n.u.a.)
- Materie plastiche (n.u.a.)
- Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone:
 - Oli combustibili
 - Kerosene confezionato
 - Gasolio agevolato per riscaldamento domestico

CAP XVII – Prodotti delle industrie della gomma elastica (n.u.a.)

CAP XVIII – Prodotti delle industrie varie (n.u.a.)

Titolo VI – CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAP I – Usi bancari (non esistono più usi)

CAP II – Usi delle assicurazioni (n.u.a.)

CAP III – Usi delle borse valori (n.u.a.)

CAP IV – Usi negoziali in tema di locazione finanziaria mobiliare (Leasing)
(n.u.a.)

Titolo VII - ALTRI USI

CAP I – Prestazioni varie d’opera e di servizi

Lavanderia e tintoria
Tinteggiatura stanze e infissi
Esercizio macchine agricole

CAP II – Usi marittimi (n.u.a.)

CAP III – Usi nei trasporti terrestri

CAP IV – Usi nei trasporti aerei (n.u.a.)

CAP V – Usi nella cinematografia (n.u.a.)

CAP VI – Usi alberghieri

CAP VII – Usi in agriturismo

APPENDICE

Tabella riassuntiva delle provvigioni di mediazione
Tavola di ragguaglio di pesi e misure locali

(n.u.a.) = nessun uso accertato

TITOLO I.

USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI
IN GENERE

QUALIFICHE
(nessun uso accertato)

DENOMINAZIONI
(nessun uso accertato)

CLAUSOLE PRINCIPALI

In Provincia di Siena non esistono usi generali circa la forma dei contratti.

Gli usi, relativi alle singole tipologie di contratti, vengono contemplati nei titoli relativi.

Nel caso in cui nel contratto intervenga un mediatore, ad esso spetta la provvigione fissata nell'apposita tabella riportata alla fine del presente Titolo, nonché in Appendice .

Art. 1 Qualità della merce

La merce venduta senza espressa indicazione di qualità s'intende essere "di buona qualità mercantile".

Art. 2 Pesatura o Misurazione

La merce pesata o misurata con il concorso del compratore si considera specificata appena effettuata tale operazione.

Art. 3 Imballaggio

Il venditore, quando è tenuto a fornire l'imballaggio, deve disporre, a sua cura ed a sue spese, che lo stesso sia idoneo al regolare trasporto della merce al destinatario.

Art. 4 Caparra

In mancanza di accordo tra le parti, la caparra si intende penitenziale.

Essa costituisce garanzia di impegno dal quale le parti possono sciogliersi perdendo la somma o restituendola raddoppiata, quale penale, e deve essere richiesta da una delle parti e conteggiata all'atto della liquidazione, salvo diversa disciplina per i settori specifici.

Art. 5 Clausola “circa”

Con la clausola “circa” viene assunto l’impegno di consegnare e di ritirare la quantità - merce pattuita con uno scarto massimo del 5% in più o in meno.

Art. 6 Clausola “franco partenza” o “franco arrivo”

Con la clausola “franco partenza”, il venditore assume l’impegno di consegnare al compratore la merce venduta, libera da ogni spesa, nel proprio magazzino; in tal luogo è fatto obbligo al compratore di ritirarla.

Con la clausola “franco arrivo”, il venditore si assume l’onere e il rischio di consegnare la merce al magazzino del compratore.

Art. 7 Clausola “salvo il venduto”

La proposta contrattuale, con la clausola “salvo il venduto”, significa che l’impegno del proponente è vincolante solo nei limiti della merce disponibile al momento della conclusione del contratto.

Art. 8 Pagamento

Quando dalle parti non sia stata fissata l’epoca del pagamento e non sia stato fatto implicito riferimento alla pratica invalsa per precedenti affari dello stesso genere, si intende che le parti stesse abbiano inteso tacitamente sull’effettuazione del pagamento alla consegna della merce.

Art. 9 Contestazione della merce nelle compravendite commerciali

Nelle compravendite commerciali, il compratore che, avendo contestato per giusto motivo la merce ricevuta da altra piazza, abbia posto la merce stessa a disposizione del venditore dopo avergliene data immediata comunicazione, è obbligato a restituire la merce contestata al venditore medesimo, che se ne accolla le spese, se questi ne faccia esplicita richiesta.

Art. 10 Buoni o mandati di consegna

Qualora, nelle consegne di merce fra grossisti e dettaglianti, non sia previsto l’obbligo del rilascio della bolla di accompagnamento, si usa rilasciare al venditore un buono, a firma del compratore o di un incaricato, dal quale risulta il quantitativo di merce ritirato.

Art. 11 Materiali da costruzione

In mancanza di accordi diversi si intende che i materiali da costruzione vengano consegnati “franco sul veicolo” allo stabilimento o al magazzino del venditore.

Art. 12 Clausole “franco fornace”, “franco cava”, “franco fabbrica”

Con le clausole “franco fornace”, “franco cava” e “franco fabbrica” si intende che la consegna dei materiali da costruzione da parte del venditore avverrà “franco sul veicolo” alla fornace o alla cava o alla fabbrica.

Art. 13 Clausole “franco cantiere”, “ a piè d’opera”

Con le clausole “franco cantiere” o a “piè d’opera” si intende che la consegna dei materiali da parte del venditore avverrà “franco sul veicolo” nel cantiere di destinazione.

Art. 14 Clausola “a cavezza o sacco legato”

Nel caso di acquisto di animali, con la clausola “a cavezza o sacco legato” si intende che il venditore è liberato da ogni garanzia dal momento della consegna e che non può esperirsi alcuna azione redibitoria, fatta eccezione per le malattie contagiose per le quali la garanzia si intende tacitamente convenuta.

Art .15 Clausola “ a fiamme e fuoco”

Nelle contrattazioni di bestiame, con la clausola “ a fiamme e fuoco” si intende che la vendita è effettuata senza alcuna garanzia, a completo rischio e pericolo dell’acquirente.

Art. 16 Clausola “a piè fermo”

Nelle contrattazioni di bestiame, con la clausola “a piè fermo” si intende che il venditore è liberato da ogni garanzia dal momento della consegna.

Art. 17 Clausola “quanto è lunga la cavezza”

Nelle contrattazioni di bestiame, con la clausola “quanto è lunga la cavezza” si intende significare che il pagamento deve essere effettuato alla consegna.

Art. 18 Clausola “moh e toh”

Nelle contrattazioni di bestiame o di prodotti agricoli, con la clausola ”moh e toh” si intende che il pagamento deve aver luogo alla consegna.

Art. 19 Clausola “ a vista”

Nella compravendita di bestiame, con la clausola “a vista” si intende che il prezzo dell'animale è valutato a colpo d'occhio, e cioè senza più precisi accertamenti.

Art. 20 Clausola “a peso morto”

Nella compravendita di bestiame, con la clausola “a peso morto”, si intende che, agli effetti del pagamento, il prezzo dell'animale verrà determinato dopo la macellazione, eseguite le detrazioni delle tare previste dagli Usi.

Art. 21 Stretta di mano

Nelle contrattazioni verbali, fatte in fiera o in altro luogo e relative alla compravendita di bestiame o di prodotti agricoli, è in uso la stretta di mano tra le parti.

Questo atto vuole significare che si è raggiunto l'accordo sulla contrattazione.

Il compratore potrà, dipoi, mettere un suo segno sulle merci o sugli animali acquistati.

Art. 22 Clausole “fornitura a caldo” o “fornitura a freddo”

Con le clausole “fornitura a caldo” o “fornitura a freddo” si intende, con riferimento ai noleggi di mezzi di trasporto, di mezzi d'opera o di attrezzature, la fornitura con o senza operatore del mezzo.

MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 23 Diritto alla provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione solo quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

Il diritto alla provvigione spetta solo ai mediatori iscritti nell'apposito ruolo professionale.

Art. 24 Pagamento della provvigione

La provvigione va pagata subito dopo la conclusione dell'affare.

L'affare si intende concluso con la prestazione del consenso delle parti, quando si tratta di contratto verbale, oppure con la sottoscrizione del contratto, anche se solo preliminare, quando la legge richiede l'atto scritto.

Art. 25 Misura e ripartizione della provvigione

Le provvigioni dovute ai mediatori sono quelle riportate nella “Tabella riassuntiva delle provvigioni di mediazione”, alla fine del presente Titolo, nonché richiamate in specifico articolo, per ciascuna categoria di prodotto commerciale, nei vari capitoli della presente Raccolta.

La provvigione spetta al mediatore, salvo pattuizione contraria, tanto da parte del compratore quanto da parte del venditore, per ciascuna delle parti nella misura indicata nella Tabella riassuntiva.

La provvigione è comprensiva di ogni spesa eventualmente sostenuta e di ogni servizio eventualmente reso dal mediatore per far concludere il contratto, salvo patto contrario formulato per iscritto.

Art. 26 Provvigione pagata da un solo contraente

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente rifiutato l’opera del mediatore o comunque non se ne sia avvalso. In tal caso il mediatore riceve la provvigione dalla parte contraente che si è avvalsa della sua opera.

L’obbligo di pagare la provvigione ad affare concluso non è solidale per i contraenti di fronte al mediatore.

Art. 27 Pluralità di mediatori

Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, è dovuta dai contraenti una sola provvigione da ripartire secondo quote, pure disuguali, anche se le prestazioni fornite dai singoli mediatori si siano verificate in tempi e luoghi diversi e sempre che l’opera di ognuno abbia contribuito alla conclusione del contratto. La misura di ciascuna quota va rapportata all’entità e all’importanza dell’opera prestata da ciascun mediatore intervenuto.

PROVVIGIONI E SCONTI

(nessun uso accertato)

TERMINI

(la materia è trattata ai singoli capitoli)

CONTRATTI IN FIERA E BORSA MERCI

(nessun uso accertato)

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVVISORIE DI MEDIAZIONE

COMPRAVENDITA

Toro	25 €	Agnelli.....	1 %
Vitelli e vitelloni	20 €	Cereali	0,052 € a q.le
Vacche e giovenche.....	20 €	Legumi	0,10 € a q.le
Mucche	20 €	Semi da prato	1 %
Cavalli da servizio e muli...	5 €	Legna.....	1 %
Asini	5 €	Paglia	1 %
Suini grassi	2 €	Fieno	1 %
Suini magroni	4 €	Vino	2 %
Scrofe e verri	5 €	Uva e mosto.....	2 %
Lattoni	1 €	Olio	2 %
Marmi e travertini			3%
Legname da lavoro:			
1. venditore			2%
2. compratore			1%
Fondi urbani			2%
Fondi rustici :			
a. Fino al valore di €500.000			2%
b. Per valori superiori si applica una riduzione della percentuale sull'intero importo direttamente proporzionale all'importo globale dell'affare.			
Cessioni di aziende			3%
Mobili			1,5%
Automezzi in genere			2-3% solo da parte del venditore
Macchine agricole			0,5-1,5% solo da parte del venditore

LOCAZIONI

Affitti di fondi rustici:

- 2% sull'importo del canone del primo anno d'affitto, se tale importo non è superiore a €15.000.
- 1,50% sull'importo del canone del primo anno d'affitto, per canoni di importo superiore.

Locazioni di Fondi urbani (negozi, botteghe, abitazioni, garage, ecc.):

- Il 10% calcolato sul canone del periodo, per i contratti di durata fino a 8 mesi;
- L'importo del canone mensile, per i contratti di durata superiore a 8 mesi.

Affitti di aziende: il 10% calcolato sul canone del periodo con un massimo di una mensilità.

TITOLO II.

COMUNIONI TACITE FAMILIARI (non esistono più usi)

TITOLO III.

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE
DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO I

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 28 Contratto preliminare o Compromesso

Nella compravendita degli immobili urbani, normalmente, prima dell'atto definitivo viene stipulata una scrittura privata - denominata "Contratto preliminare di vendita" o "Compromesso" -, in duplice copia, con la quale le parti definiscono le reciproche obbligazioni.

Nel Compromesso viene identificato l'oggetto del contratto, nonché stabiliti il prezzo, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile o necessario per il contratto.

Il notaio rogante viene, usualmente, scelto dall'acquirente.

Art. 29 Caparra

Alla stipula del compromesso l'acquirente versa al venditore una caparra, generalmente confirmatoria, la cui entità viene stabilita di volta in volta, in misura comunque non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

Art. 30 Pagamento

Normalmente vengono effettuati pagamenti intermedi prima del saldo, che avviene alla stipula del contratto definitivo.

Art. 31 Spese

Le spese notarili e quelle di accatastamento, nonché le spese accessorie afferenti la compravendita sono a carico dell'acquirente.

Ove la vendita dia luogo a frazionamento di unità immobiliare, all'acquirente fa carico la spesa catastale e non quella urbanistica.

Sono, invece, a carico del venditore le spese relative all'accertamento e alla dimostrazione della proprietà.

Art. 32 Immissione nel possesso

L'immissione nel possesso avviene alla stipula del contratto definitivo.

Art. 33 Consegna

L'immobile viene consegnato libero da persone e da cose.

È onere del venditore liberarlo entro il termine dell'immissione in possesso o stabilito per la consegna.

Art. 34 Modo di misurazione e unità di base

Gli immobili si contrattano a metri quadrati di superficie lorda.

L'informativa posta in essere dai venditori, che siano costruttori o privati, anche tramite mediatori, va interpretata come segue:

Per superficie lorda, si intende l'estensione dell'unità immobiliare comprensiva del filo esterno dei muri perimetrali e, in caso di contiguità con altra proprietà, comprensiva del 50% dello spessore dei muri in comune;

Per superficie netta, o lorda interna, si intende l'estensione dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali, compresi i divisori interni o tramezzi;

Per superficie utile si intende la superficie calpestabile, cioè al netto dei muri perimetrali, dei divisori e dei tramezzi.

Generalmente, la compravendita viene effettuata a corpo e non a misura.

Qualora la compravendita venga effettuata a misura, la superficie è calcolata in metri quadrati.

Art. 35 Mediazione

Qualora nell'affare sia intervenuto un mediatore la provvigione spettante è del 2% a carico dell'acquirente e del 2% a carico del venditore.

Gli usi ricorrenti per l'attività di mediazione sono quelli enunciati al Titolo I – artt. 24 e seguenti - .

CAPITOLO II

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 36 Pagamento del canone

Il canone di locazione è corrisposto dall'inquilino anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverse ipotesi pattizie.

Le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione delle scale e dei corridoi, per il funzionamento dell'ascensore, per la pulizia delle scale e degli ingressi, per il riscaldamento centrale sono a carico degli inquilini, che le sostengono in comune.

La spesa dell'acqua è a carico di ciascuno inquilino secondo il consumo.

Art. 37 Consegna dei locali

L'inquilino prende possesso dei locali con il ritiro delle chiavi.

Art. 38 Visita della cosa locata

E' uso che l'inquilino, dopo che ha dato o ricevuto disdetta, oppure in caso di vendita, consenta la visita della cosa locata in ore e giorni concordati con il locatore.

Art. 39 Mediazione

In caso di locazione di immobili urbani a qualunque uso destinati, anche arredati, comprese le camere mobiliate, spetta al mediatore da ambo le parti:

- a. il 10% calcolato sul canone del periodo, per i contratti di durata fino a 8 mesi;
- b. l'importo del canone mensile, per i contratti di durata superiore ad 8 mesi.

Gli usi ricorrenti per l'attività di mediazione sono quelli enunciati al Titolo I – artt. 24 e seguenti - .

TITOLO IV.

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 40 Definizione

Per “fondo rustico a cancello chiuso” si intende il fondo rustico con tutti i beni mobili ed immobili, nonché le scorte vive e morte che lo costituiscono.

Per “fondo rustico a cancello aperto” si intende il fondo rustico composto dai soli beni immobili, terreni e fabbricati, ove esistano.

Art. 41 Contratto preliminare o Compromesso

Nella compravendita dei Fondi rustici, normalmente, prima dell’atto definitivo viene stipulata una scrittura privata - denominata “Contratto preliminare di vendita” o “Compromesso” -, in duplice copia, con la quale le parti definiscono le reciproche obbligazioni.

Nel Compromesso viene identificato l’oggetto del contratto, nonché stabiliti il prezzo, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile o necessario per il contratto.

Il notaio rogante viene, usualmente, scelto dall’acquirente.

Art. 42 Caparra

Alla stipula del compromesso l’acquirente versa al venditore una caparra, generalmente confirmatoria, la cui entità viene stabilita di volta in volta, in misura comunque non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

Art. 43 Pagamento

Normalmente vengono effettuati pagamenti intermedi prima del saldo, che avviene alla stipula del contratto definitivo.

Art. 44 Spese

Le spese notarili e quelle eventuali di accatastamento, nonché le spese accessorie afferenti la compravendita sono a carico dell'acquirente.

Ove la vendita dia luogo a frazionamento di particella catastale, all'acquirente fa carico la spesa catastale e non quella urbanistica.

Sono, invece, a carico del venditore le spese relative all'accertamento e alla dimostrazione della proprietà.

Art. 45 Immissione nel possesso

L'immissione nel possesso avviene alla stipula del contratto definitivo.

Art. 46 Consegna

Il fondo viene consegnato libero da persone e da cose.

È onere del venditore liberarlo entro il termine dell'immissione in possesso o stabilito per la consegna.

Art. 47 Frutti pendenti.

In mancanza di specifica pattuizione, i frutti pendenti spettano a colui che ha seminato o ha effettuato le relative lavorazioni, con facoltà, sino al raccolto, di portare a termine le coltivazioni.

Art. 48 Unità di base della contrattazione

I fondi rustici si contrattano a ettari di superficie.

Generalmente, la compravendita viene effettuata a corpo e non a misura.

Qualora la compravendita venga effettuata a misura, la superficie è calcolata in ettari.

Se nel terreno insiste un fabbricato, il suo valore è contrattato a parte, secondo gli usi accertati per i Fondi Urbani, nel precedente Titolo III.

Art. 49 Mediazione

Qualora nell'affare sia intervenuto un mediatore la provvigione spettante, da ciascuna delle parti, è la seguente:

- a. Fino al valore di € 500.000, il 2%;
- b. Per valori superiori, si applica una riduzione della percentuale sull'intero importo direttamente proporzionale all'importo globale dell'affare.

Gli usi ricorrenti per l'attività di mediazione sono quelli enunciati al Titolo I – artt. 24 e seguenti - .

CAPITOLO II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 50 Conclusione del contratto.

L'affitto dei fondi (beni immobili rustici) si effettua mediante contratto per uno o più anni, anche in deroga alla legge, purché intervengano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il canone annuo è determinato, normalmente, in una somma in denaro.

L'affitto è stipulato di regola senza obbligo, da parte del locatore, di consegnare il fondo dotato di scorte vive: esse, se vi sono, si stimano e si pagano a parte.

Invece, per quanto concerne le scorte morte, sia fisse che circolanti, le parti redigono un circostanziato stato di consistenza che, nella maggioranza dei casi, è effettuato da due tecnici rappresentanti delle parti.

Lo stato di consistenza è talora effettuato da un solo tecnico nominato di comune accordo dalle parti.

Nel primo caso, le spese relative sono sostenute da ciascun contraente per la propria parte, mentre nel secondo vengono divise a metà.

Lo stato di consistenza, oltre ad interessare il capitale scorte, interessa l'intero complesso affittato per ciò che riguarda la situazione colturale, le piantagioni, le sistemazioni, le viabilità, le alberature ed i fabbricati.

Gli stati di consistenza così redatti hanno lo scopo di stabilire, all'atto della riconsegna del fondo, le eventuali mancanze od eccedenze, da calcolarsi attraverso il rapporto tra lo stato iniziale e quello finale.

Gli elementi che derivano dal rapporto di due stati di consistenza (di consegna e di riconsegna) consentono di redigere il bilancio finale, onde stabilire le risultanze debitorie o creditorie delle parti interessate.

All'atto della stipulazione del contratto di affitto, l'affittuario può versare al proprietario del fondo una cauzione della quale vengono precisati nel contratto l'entità, le modalità per il rimborso e, se decorrono interessi, la misura di questi.

Art. 51 Mediazione

Qualora, per la conclusione del contratto di affitto, sia intervenuto un mediatore, la provvigione spettante, da ciascuna delle parti, è la seguente:

- a. 2% sull'importo del canone del primo anno di affitto, se tale importo non è superiore a € 15.000;
- b. 1,50% sull'importo del canone del primo anno di affitto, per canoni di importo superiore.

Gli usi ricorrenti per l'attività di mediazione sono quelli enunciati al Titolo I – artt. 24 e seguenti - .

CAPITOLO III

CONDUZIONE A MEZZADRIA
(nessun uso accertato)

CAPITOLO IV

**CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN
COMPARTECIPAZIONE**
(nessun uso accertato)

CAPITOLO V

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA
(nessun uso accertato)

CAPITOLO VI

CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(nessun uso accertato)

TITOLO IV bis

AMMINISTRAZIONE FONDI RUSTICI E URBANI, CONDOMINI COMPRESI

CAPITOLO I

AMMINISTRAZIONE CONDOMINI

I seguenti usi valgono ove le specifiche materie non siano disciplinate nei singoli regolamenti condominiali.

Art. 52 Rumori

Dopo le ore 23.00 vige il silenzio di cortesia.

Art. 53 Tende

Le tende fisse parasole devono essere comunque di forma, tipologia e colore tali da risultare omogenee tra loro.

Art. 54 Ripartizione spese particolari

Ove non risulti dalle tabelle millesimali, le spese per i servizi sotto indicati vengono così suddivise:

- a) Antenne TV centralizzate: in base al numero delle unità collegate all'impianto;
- b) Casellari postali e campanelli: in parti uguali in base al numero di unità che ne fruiscono;
- c) Acqua: ove non siano presenti sottocontatori, la ripartizione avviene in base al numero dei residenti nelle singole unità immobiliari.

Art. 55 Amministrazione fondi rustici

La figura dell'amministratore di fondi rustici che esercita la sua attività nell'interesse del proponente e della di lui azienda si colloca attualmente:

- a) o in un rapporto di lavoro dipendente, specificatamente disciplinato da un contratto di lavoro, anche part-time;
- b) oppure in un incarico, concordato per mansioni, competenze e compenso, in forma continuativa od occasionale a soggetti lavoratori autonomi.

Art. 56 Utilizzo delle strade in territorio agricolo

Le strade vicinali e poderali mantengono le caratteristiche proprie dell'uso agricolo.

Tutte le spese di manutenzione di una strada vengono sostenute dagli utenti della stessa, in proporzione al tratto di strada utilizzato dai singoli utenti, nonché all'ubicazione del singolo fondo, alla frequenza ed alla tipologia del transito.

TITOLO V.

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO I

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

BESTIAME USI GENERALI

Art. 57 Forma del contratto

La compravendita del bestiame si fa di norma verbalmente.

Art. 58 Pagamento

Il pagamento viene effettuato all'atto della consegna: per i bovini si hanno usi particolari.

Art. 59 Difetti ed adulterazioni della merce

Se l'animale o parte di esso, comprese le frattaglie, non viene riconosciuto atto al consumo, la perdita totale o parziale come pure il danno restano a carico del venditore, sempre che le ipotesi in parola non si siano verificate per cattivo modo di trasporto nel qual caso i danni fanno carico al compratore.

Art. 60 Perizia

Se un animale muore dopo breve tempo dalla vendita e dalla relativa consegna, si fanno accertare dai periti le cause della morte e, in base al risultato della perizia, viene deciso se la perdita debba fare carico al compratore o al venditore.

Molte volte, prima di far luogo alla perizia, si addivene ad accomodamento, accollandosi ciascuna delle parti una parte della perdita.

Art. 61 Mediazione

Nelle contrattazioni può intervenire un mediatore, al quale viene corrisposta, salvo diversa pattuizione, tanto da parte del compratore quanto da parte del venditore, una provvigione prevista nelle seguenti misure:

- Toro €25 a capo
- Vitelli, vitelloni.....€20 a capo
- Vacche e Giovenche.....€20 a capo
- Mucche.....€20 a capo
- Lattoni.....€ 1 a capo
- Cavalli da servizio e muli.....€ 5 a capo
- Asini€ 5 a capo
- Suini grassi€ 2 a capo
- Suini magroni€ 4 a capo
- Scrofe e Verri € 5 a capo
- Agnelli1%

BOVINI

Art. 62 Specie di vendita

I bovini da vita si contrattano a gruppo, a paio e a capo.

Il bestiame bovino da macello si contratta dai macellai a peso morto, a peso vivo o a vista.

I bovini, che si contrattano a peso vivo nelle fiere, vengono pesati nelle condizioni in cui si trovano.

Stante la sempre più esigua contrattazione del bestiame nelle fiere, va generalizzandosi l'uso di applicare un calo, normalmente del 3%, sul peso vivo, a titolo di digiunatura, e ciò qualunque sia stata l'alimentazione data alle bestie prima della compravendita.

Per il bestiame venduto a peso vivo in azienda, con 10 o 12 ore di digiuno, si usa non concedere alcuna tara.

Art. 63 Tolleranza

Fatte salve le vigenti norme igienico - sanitarie, nei bovini venduti a peso morto, si pesano soltanto i quattro quarti puliti, esclusi cioè i visceri, il grasso pelvico, la testa tagliata alla prima vertebra cervicale con taglio netto ad angolo retto, le zampe fino alla prima articolazione dei ginocchi e dei gartetti, le vene giugulari, lo scroto, la mammella per le femmine che hanno figliato.

Si usa, inoltre, togliere il 2% di "sfreddo".

Art. 64 Pagamento

Per quanto attiene il tempo, il pagamento del bestiame bovino avviene in maniera diretta all'atto del macello, o alla consegna dell'animale, ovvero alla presentazione della fattura.

Per le vacche vendute come gravide, quando le parti chiedono un controllo veterinario, la relativa spesa fa carico al venditore se la gravidanza rimane esclusa ed al compratore nel caso opposto.

Se una vacca comprata abortisce, il danno fa carico al compratore, salvo non venga provato che la causa dell'aborto preesisteva al momento dell'acquisto.

Art. 65 Azione redibitoria

La denuncia dei vizi e dei difetti, agli effetti dell'azione redibitoria, nelle contrattazioni del bestiame si esercita nei termini di tempo di seguito indicati:

1. "per i vizi d'animo", la garanzia è di giorni 3, non compreso il giorno della consegna. Tali 3 giorni debbono essere tutti lavorativi.

Sono considerati vizi d'animo:

- dar di cozzo;
- tragiogare;
- ribellarsi all'applicazione di strumenti da lavoro;
- tirare calci e gettarsi a terra all'aratro;
- essere ombrosi a tal punto da riuscire pericolosi, se trattasi di animali domi;
- rifiutarsi alla monta nei riproduttori;
- rifiutarsi alla mungitura nelle vacche da latte;

2. " per i difetti di sanità", la garanzia è:

a. di giorni 8, non compreso il giorno della consegna nei casi di:

- tosse causata da lesioni broncopolmonari;
- malattie derivanti da lesioni a carattere cronico dell'apparato respiratorio (enfisema polmonare, catarrobronchiale cronico, ecc...)
- lesioni derivanti da corpi estranei;
- ematuria ;
- itterizia;
- enteriti croniche;
- zoppie croniche intermittenti;
- crampo rotuleo;
- anomalie dentarie che ostacolano la fisiologia della digestione;
- vizi cardiaci, ed inoltre nei casi di tutte quelle malattie gravi, occulte o preesistenti al contratto, che menomano le capacità produttive (carne, latte, allevamento e lavoro) degli animali in compravendita.

b. di giorni 40 nei casi di:

- epilessia;
- vertigini per cenuro cerebrale;
- tubercolosi in qualunque modo diagnosticata;
- prolasso vaginale;
- urolitiasi o mal della pietra.

La denuncia deve essere fatta al venditore da parte del compratore in presenza di testimoni, oppure con lettera raccomandata o con notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Dopo aver fatto la denuncia dei vizi, il compratore ha l'obbligo di custodire gli animali come se fossero suoi, astenendosi dall'adoperarli.

In casi urgenti di malattie che mettono in pericolo la vita dell'animale, il compratore deve provvedere alla cura valendosi dell'opera del veterinario.

Il venditore, appena ricevuta la denuncia di vizio o di difetto redibitorio, generalmente va, oppure manda un veterinario ad altra persona di fiducia a constatare se il vizio o difetto denunciato esiste realmente.

Giunto il venditore o chi per esso alla stalla del compratore, si procede alla verifica del vizio o della malattia denunciati, con o senza intervento del veterinario o dei veterinari delle due parti, a seconda che se ne sia riscontrata o meno la necessità.

Per i vizi d'animo si esperisce la prova.

Accertata l'esistenza della malattia o del vizio redibitorio, si usa fare direttamente fra le parti o con l'intervento di arbitri, un tentativo di accomodamento sul prezzo. Nel caso tale tentativo riesca infruttuoso, l'animale viene spesso ricondotto alla stalla del venditore, a spese di questi, senza pregiudizio delle azioni di legge.

EQUINI

Art. 66 Conclusione del contratto

Per gli equini da lavoro e da diporto, prima di effettuare il pagamento, si richiede "la prova".

Se questa riesce di soddisfazione, il contratto si ritiene perfezionato.

Art. 67 Pagamento

Il pagamento degli equini avviene all'atto della consegna.

Si usa dire : " quant'è lunga la cavezza".

Art. 68 Azione redibitoria

Per i vizi d'animo, una volta esperita la prova, non può esercitarsi l'azione redibitoria.

SUINI

Art. 69 Clausole speciali

I suini che si contrattano a peso vivo nelle fiere vengono pesati nelle condizioni in cui si trovano. Se si vendono nella stalla del venditore, questi ha diritto di governarli fino al tramonto del sole ed il compratore ha diritto a pesarli, perfettamente digiuni, alla levata del sole nel giorno successivo.

Art. 70 Specie di vendita

Il bestiame suino si contratta a vista, a peso vivo o a peso morto.

Art. 71 Tolleranza

Nelle vendite di suini a peso vivo non si accorda alcuna tara.

Nelle vendite di suini a peso morto non si fanno altre tare oltre la detrazione delle frattaglie.

Il compratore ha diritto di togliere dal prezzo pattuito il valore dei visceri (frattaglie), qualora questi debbano essere distrutti, perché non commestibili.

Art. 72 Pagamento

Il pagamento avviene alla presentazione della fattura. Talora, e quando tra la contrattazione e la consegna intercorra un certo periodo di tempo, al compratore viene chiesta una caparra.

OVINI

Art. 73 Specie di vendita

Gli ovini adulti sono generalmente venduti a vista, mentre gli agnelli a peso vivo.

Art. 74 Tolleranza

Per gli ovini, nella vendita a peso morto, la tara consiste nel togliere dal peso dell'animale quello della testa (ad esclusione degli agnelli), delle zampe, delle frattaglie e della pelle.

Art. 75 Pagamento

Nelle contrattazioni di ovini adulti, il pagamento viene effettuato alla presentazione della fattura, per gli agnelli venduti a vista, alla consegna.

Si concorda talora una caparra ove tra la contrattazione e la consegna intercorra un certo periodo di tempo.

ANIMALI DA CORTILE (nessun uso accertato)

PELLI GREZZE DI MACELLO PELLI BOVINE ED EQUINE

Art. 76 Unità di base di contrattazione

I prezzi per le pelli di animali bovini ed equini si intendono espressi per kg. e variano a seconda della qualità e del peso dell'animale macellato.

Art. 77 Requisiti

Le pelli "macello" s'intendono : fresche, cioè raccolte dopo la macellazione dell'animale.

Le pelli devono essere consegnate senza tendini, senza corna, senza unghie, pulite di sangue e di sterco e di ogni altra materia estranea, ed inoltre devono essere fredde ed asciutte. In caso contrario dovranno essere applicate tare ed abbuoni determinati in rapporto allo stato normale.

Nei contratti sia di pelli fresche che di lotti o partite di pelli salate devono essere indicati:

- a) la qualità;
- b) le categorie e i limiti di peso che devono essere rispettati;
- c) la razza (bianco o colorato).

Art. 78 Consegna

La consegna delle pelli avviene nei modi seguenti:

- 1) i macellai, se riuniti in società o cooperative apposite costituite per la raccolta, salatura e vendita delle pelli, consegnano all'ente sociale la propria produzione.
- 2) I macellai non associati cedono la propria produzione a commercianti o conciatori che ne compiono, per proprio conto, la salatura, ecc., o a raccoglitori che comprano per conto di conciatori o commercianti.

La pelle è consegnata, di regola giornalmente, presso il macello all'incaricato della ditta compratrice autorizzata.

Art. 79 Ricevimento

Il ricevimento, previo nulla osta sanitario, fatto dal compratore o da un suo mandatario, ha valore di collaudo e di accettazione della partita stessa per quello che riguarda la qualità, il peso e la condizionatura delle pelli.

Art. 80 Pagamento

Se non specificato in altro modo, il pagamento si intende per contanti alla consegna.

Il prezzo indicato nei contratti si intende per pelli sane, senza difetti e macellate a regola d'arte.

Art. 81 Difetti e adulterazioni

Per pelli difettose nello scortico (buchi, tagli, rasure, ecc...), sformate e stercate, si riconoscono abbuoni (tare) corrispondenti all'entità del difetto.

Art. 82 Usi tecnici

“Peso coda” e “peso ripesato”.

Il “peso coda” è quello che si accerta all'entrata nel magazzino di raccolta della pelle non ancora salata, né raffreddata.

Per “peso ripesato” s'intende il peso reale delle pelli, constatato dopo aver queste liberate dal sale, se salate a secco.

Nelle contrattazioni a peso ripesato, la pesatura deve essere fatta all'atto del ricevimento.

PELLI OVINE E CAPRINE NON BUONE DA PELLICCERIA

Art. 83 Specie di vendita

Le pelli ovine e caprine sono normalmente vendute a numero, con l'indicazione del peso medio per ogni 100 pelli. Le pelli di montone, pecora e capra vengono vendute a numero o a peso.

Art. 84 Consegna

La consegna avviene al magazzino del venditore.

Le pelli sono consegnate senza corna, senza zampe, prive dell'osso della coda e in stato di pulitura tali da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

Art. 85 Ricevimento

Il ricevimento da parte del compratore, o di suo mandatario, ha valore di collaudo e di accettazione della partita stessa per quello che riguarda la qualità ed il peso.

Art. 86 Difetti e adulterazioni

Il prezzo indicato in contratto s'intende, salvo eventuale diversa precisazione, per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Nella vendita denominata “in ricetta” delle pelli ovine e caprine sono da considerarsi di II^a, III^a e IV^a scelta e scartone – in rapporto alla proporzione più o meno accentuata dei difetti vari per le singole scelte – le pelli sofferte o riscaldate da fiore, mal distese, aventi residui di carne, coltellature e buchi, rognose, morticine, magre, con pelo lungo (erbate) o con soffiature flosce e rigate.

Le pelli di scarto, cioè pelli difettose nello scortico (buchi, tagli, rasure, ecc...), sformate e stercate, sono trattate a parte, altrimenti il compratore non è tenuto a ritirarle.

LANA

Art. 87 Forma del contratto

Le contrattazioni si fanno in forma verbale.

Art. 88 Specie di vendita

Formano oggetto di contratto “le lane di tosa in fiocco”, le quali vengono contrattate a peso.

Art. 89 Consegna

La consegna si effettua nel luogo di produzione. La conservazione della merce, presso il venditore, per conto del compratore, che ne abbia accettata la qualità, avviene a rischio di quest'ultimo.

Art. 90 Pagamento

Il pagamento del prezzo è effettuato dal compratore al ricevimento della merce.

FORMAGGIO PECORINO

Art. 91 Forma del contratto

Il contratto si fa verbalmente ed è concluso direttamente fra produttore e compratore.

Art. 92 Unità di base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione è il chilogrammo (kg.)

Art. 93 Requisiti

Il formaggio pecorino è ottenuto dalla trasformazione del latte intero di pecora lavorato a crudo o pastorizzato e pressato con lenta maturazione .

Nella campagna senese il formaggio pecorino è confezionato normalmente in forme da un minimo di 800 gr a 2 kg.; per la categoria da “serbo” (da conservare e a lunga stagionatura) da 5 kg. a 7 kg.

Art. 94 Consegna

La consegna al compratore avviene nel luogo di produzione.

Art. 95 Pagamento

Il pagamento viene effettuato in contanti, nel luogo di produzione.

CAPITOLO II

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

GRANAGLIE

FRUMENTO – GRANOTURCO E CEREALI MINORI

Art. 96 Forma del contratto

Il contratto per “consegna pronta” è verbale e, per la consegna, si intende stabilito un termine di 8 giorni dalla data del contratto.

Per “consegna a termine” viene redatto uno “stabilito” ossia una nota dalla quale risultano le condizioni del contratto fissate dalle parti e dal mediatore se interviene.

Per la cessione del contratto non è necessario il consenso espresso del venditore e la stessa cessione ha luogo mediante apposizioni sullo “stabilito” di una girata.

Art. 97 Specie di vendita

Le contrattazioni delle granaglie avvengono a peso.

Art. 98 Unità di base di contrattazione

Nelle contrattazioni si usa ancora quale unità di riferimento il quintale (q.le).

Art. 99 Campioni

I contratti di vendita di granaglie vengono fatti su campione.

Il campione di vendita è diviso minimo in due parti uguali che vengono conservate una dal compratore e l'altra dal venditore, dopo essere state controfirmate da entrambi le parti.

Se interviene nella vendita un mediatore, anche questi conserva un campione.

Il prelevamento del campione può essere fatto a mano o con la sonda. Solo per le grosse partite, e all'epoca del nuovo raccolto, il compratore si riserva il diritto di “visita” in magazzino.

Art. 100 Requisiti

Quando la vendita non avvenga dietro “visita” o su campione, il prodotto contrattato deve essere di “qualità buona mercantile” e cioè “sana, leale, mercantile del colore proprio, esente da odori sgradevoli e muffe” della qualità raccolta nell'annata.

“Sana “ si intende la merce che non abbia odori sgradevoli, impropri a quella contrattata, non sia riscaldata, non abbia grani cotti o macchiati o odore di muffa;

“Leale” si intende la merce che non abbia vizi occulti;

“Mercantile” si intende la merce che non abbia difetti speciali che impediscono la sua classificazione nella buona media dell'annata, a seconda della zona di produzione e dell'epoca di consegna.

“Secca” si intende la merce scorrevole alla mano e che dia la risonanza tipica della propria specie, con umidità massima per il grano tenero, il grano duro, l'orzo e l'avena del 13% e per il granoturco e il sorgo del 14%.

Fermo restando i limiti vigenti stabiliti dalle normative igienico – sanitarie, in tali vendite si può rifiutare il prodotto che non sia di qualità buona mercantile o che non sia sano, secco, scevro da carbone (palour) e che contenga fieno greco; che

contenga oltre il 3% di corpi estranei; che sia di peso specifico a hl inferiore alla media dell'annata.

Per il grano duro la bianconatura oltre il 50% costituisce motivo di rifiuto.

Quando sussistano piccole differenze, viene praticato un abbuono.

Per il granturco e il sorgo, se la vendita è conclusa nel periodo di raccolta, differenze di umidità superiori rispetto alla massima prevista non costituiscono motivo di rifiuto, ma viene praticato un abbuono sul prezzo, oltre all'addebito delle spese di essiccazione.

Qualora nelle partite di granaglie esista una parte di qualità diversa da quella contrattata, il compratore ha la scelta o di rifiutare l'intera partita o di ricevere soltanto la parte scevra da difetti, salvo che il venditore, nel termine della consegna, non proceda alla sostituzione con merce di qualità e bontà pari a quella contrattata.

Art. 101 Imballaggio

Normalmente, per la consegna, la merce viene caricata alla rinfusa su automezzi all'uopo attrezzati.

Art. 102 Consegna

Salvo pattuizioni diverse, la consegna avviene nei magazzini del venditore, cioè "franco partenza".

Nel contratto viene fissato il termine della consegna dei cereali e il venditore della merce ha la responsabilità della custodia di essa fino al termine pattuito per la consegna.

Egli è quindi tenuto al risarcimento dei danni per avarie che possono sopravvenire alla merce, esclusi i casi di forza maggiore.

Il venditore è responsabile per le avarie causate da cattiva manutenzione nei granai e da negligenza nella custodia.

Trascorso il termine pattuito per la consegna, nel caso che la merce rimanga nei granai o nei magazzini del venditore per concessione di questo, il compratore è responsabile di tutte le avarie, restando a carico del venditore le sole avarie causate da grave negligenza e da dolo.

Se si verificano ritardi nel ritiro della merce da parte del compratore, il venditore lo avverte con la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidandolo a ritirare la merce entro il termine di 5 giorni dall'arrivo della raccomandata.

Trascorso questo termine, senza che ne sia stabilito uno nuovo di comune accordo, il venditore rimane svincolato dall'osservanza del contratto.

È fatta salva, inoltre, l'azione di risarcimento dei danni.

Art. 103 Tolleranza

Se la vendita è fatta per quantità determinata, l'aggiunta dell'espressione "circa" ammette una tolleranza in più o in meno del 5%.

Nelle contrattazioni di cereali si pratica solamente la tara reale dei sacchi.

Art. 104 Pagamento

In caso di silenzio contrattuale, il pagamento avviene, specialmente nei contratti fra produttore e negoziante, in contanti a ricevimento fattura o al mercato successivo all'avvenuto ritiro della merce, sempre che sia stata rilasciata regolare fattura.

Art. 105 Mediazione

Al mediatore viene corrisposta una provvigione pari a 0,52 euro a tonnellata (0,052 euro a quintale).

RISO
(nessun uso accertato)

PATATE
(nessun uso accertato)

ORTAGGI
(nessun uso accertato)

UVA E MOSTO

Art. 106 Conclusione del contratto

L'uva si acquista dopo aver effettuato un sopralluogo nella vigna sia da parte del venditore che del compratore, o dai loro rappresentanti, con l'intervento, talvolta anche di un mediatore.

Il mosto si acquista alla cantina, prelevando almeno tre campioni per l'assaggio e l'analisi chimico-fisica, presenti il venditore, il compratore e spesso anche un mediatore; dopo l'assaggio e l'esito delle analisi, si conclude il contratto; il compratore e il venditore trattengono ciascuno il proprio campione appositamente sigillato. Sulla quantità contrattata può essere detratto dal peso fino al 3%, a seconda degli accordi, a titolo di calo.

Art. 107 Forma del contratto

Di regola le compravendite di uva e di mosto vengono fatte verbalmente, tranne che per le partite di una certa consistenza, nel qual caso vengono fatte per iscritto.

Art. 108 Specie di vendita

Sia l'uva che il mosto si vendono a peso.

Art. 109 Unità di base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione è il quintale (q.le).

Art. 110 Requisiti

Nella contrattazione dell'uva si tiene conto del grado zuccherino, della maturazione, delle condizioni del grappolo.

Nella contrattazione del mosto si tiene conto del grado zuccherino e dagli altri parametri emersi dalle analisi.

Art. 111 Consegna

L'uva si vende normalmente in casse di plastica o di legno e la raccolta viene fatta di regola dal venditore, ma talvolta anche dal compratore, a seconda degli accordi presi.

Se la raccolta è fatta dal venditore, questi ha l'obbligo di caricare le casse sul mezzo di trasporto; se la raccolta, viceversa, è fatta dal compratore, quest'ultimo pensa al carico.

Sia l'uva che il mosto si vendono a pronta consegna; il mosto, che si consegna presso la cantina del venditore, viene caricato sul mezzo di trasporto a sue spese.

Art. 112 Ricevimento

All'atto della raccolta il compratore verifica l'uva: questi può rifiutarla solo per cause di forza maggiore, quali grandinate o calamità naturali, che alterano i caratteri organolettici dell'uva. Si può, tuttavia, se le parti lo credono opportuno, addivenire ad un accordo per una riduzione di prezzo.

Nel caso in cui la raccolta dell'uva avvenga a macchina, si riconosce sul peso una maggiorazione dal 2% al 3%, per compensare il peso dei raspi rimasti sulla pianta.

Per il mosto, all'atto del ritiro, il compratore verifica la merce e, se non risulta uguale al campione prelevato, può rifiutarla.

Art. 113 Trasporto

Le spese di trasporto, sia per l'uva che per il mosto, sono normalmente a carico del compratore, salvo clausola diversa inserita nell'eventuale contratto.

Art. 114 Pagamento

Il pagamento, sia per l'uva che per il mosto, viene stabilito all'atto del contratto e normalmente viene effettuato a 30 – 60 – 90 gg. data fattura.

Art. 115 Mediazione

Al mediatore spetta di diritto una mediazione per ogni quintale di uva o di mosto e normalmente la provvigione è pari al 2%, da entrambe le parti.

OLIVA

Art. 116 Raccolta

E' uso affidare a raccoglitori esterni la sola "coglitura" delle olive e a questi viene corrisposto, quale compenso per l'opera svolta, un quantitativo dell'olio ottenuto pari a 6 Kg per ogni quintale di olive raccolte. Il trasporto e la molitura sono a carico del proprietario.

Art. 117 Vendita delle olive su pianta

Il proprietario o il conduttore del fondo individua, attraverso riferimenti catastali, l'appezzamento di terreno per il quale cede all'acquirente la globalità delle olive presenti sulle piante; l'acquirente provvede alla raccolta, a sue spese e con i propri mezzi, delle olive, che divengono di sua proprietà al momento della separazione dei frutti dalla pianta.

L'acquirente si assume interamente ogni onere, spesa e rischio inerente alla raccolta.

Ultimata la raccolta, si procede al peso delle olive. Il prezzo viene corrisposto dall'acquirente al venditore al termine delle operazioni di raccolta ed in un'unica soluzione, con conseguente rilascio della fattura.

AGRUMI (nessun uso accertato)

FRUTTA FRESCA

Art. 118 Ordinazione

L'ordinazione viene fatta direttamente al produttore, specialmente per quanto riguarda le mele della Val di Chiana.

Art. 119 Specie di vendita

La vendita è a peso: l'unità di misura è il chilogrammo (kg.).

Art. 120 Imballaggio

L'imballaggio è compreso nel prezzo.

Per particolari tipi di imballaggio di grosse dimensioni (bens, ecc...), se le parti ne pattuiscono la restituzione, viene fissata una cauzione, il cui importo viene rimborsato purché l'imballaggio restituito sia sempre in buone condizioni d'uso.

Art. 121 Consegna e Trasporto

Per quanto riguarda i termini di consegna, essi dipendono dalle condizioni di maturazione della frutta.

Art. 122 Verifica

Al momento del ritiro, la frutta viene pesata e viene fissato l'importo dovuto in base al quantitativo effettivamente ritirato.

Art. 123 Pagamento

Il pagamento avviene a ricevimento fattura.

FRUTTA SECCA (nessun uso accertato)

ERBE, SEMENTI E FORAGGI FIENO E PAGLIA

Art. 124 Conclusione del contratto

Il contratto, in forma verbale o scritta, viene concluso nel luogo di produzione.

Art. 125 Unità di base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione è il quintale (q.le.).

Art. 126 Requisiti

La paglia deve essere asciutta, sana, del colore proprio, non contenere lolla né corpi estranei.

Il fieno deve essere asciutto, sano e del colore proprio.

Art. 127 Consegna

La consegna avviene nel luogo di produzione.

Art. 128 Pagamento

Il pagamento avviene a ricevimento fattura o in contanti.

Al momento della conclusione del contratto viene frequentemente richiesta al compratore una caparra che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 30% dell'importo complessivo.

Art. 129 Spedizione e trasporto

Il compratore ritira la merce con mezzi propri, cioè "franco partenza".

Art. 130 Reclami

I reclami e le contestazioni sulla qualità dei foraggi vengono fatti al momento della consegna.

Se i reclami e le contestazioni sono accolti, si giunge a una riduzione del prezzo.

Art. 131 Mediazione

Al mediatore viene corrisposta una provvigione dell'1%, da entrambe le parti.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI PIANTE ORNAMENTALI

Art. 132 Contrattazione

Per limitate quantità, il contratto di vendita si conclude previa scelta diretta del compratore presso il vivaio, mentre, per grosse partite, previo esame di campioni.

Art. 133 Caratteristiche

Le piante ornamentali coltivate in vaso si contrattano a numero e devono essere ben radicate nel vaso al momento della contrattazione.

Anche il postime (piante stagionali da giardino e da balcone), che viene sistemato in adeguati contenitori singoli, deve offrire tale garanzia.

Art. 134 Imballaggio

Gli imballaggi e i contenitori si intendono "a perdere".

I contenitori si intendono idonei alla vendita; si provvede comunque ad una verifica, anche a campione, al fine di verificare che non siano soggetti a vizi di forma e/o costruzione.

Art. 135 Consegna e Pagamento

Le piante ornamentali si consegnano entro la fine della stagione lavorativa, che inizia a settembre e termina a giugno, e fino al momento della consegna vengono custoditi dal venditore.

Il pagamento avviene normalmente alla consegna.

PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Art. 136 Contrattazione

Per limitate quantità, il contratto di vendita si conclude previa scelta diretta del compratore presso il vivaio, mentre, per grosse partite, previo esame di campioni.

Art. 137 Caratteristiche

Gli arbusti a foglia persistente, al momento della contrattazione, devono essere ben radicati e le radici protette dal loro pane di terra.

Le piante adulte devono essere trapiantate in contenitori idonei alla vendita.

Gli alberi e gli arbusti a foglia cadente, compresi gli alberi da frutto, devono avere una notevole quantità di radici alla base e non il solo fittone.

Art. 138 Imballaggio

L'imballaggio dell'apparato radicale deve essere tale da offrire adeguata protezione, essere effettuato con materiale naturale, quale juta o derivati, e ben sorretto da rete metallica.

Art. 139 Garanzia

Il venditore garantisce l'immunità da malattie che possono determinare la morte delle piante.

Non viene data garanzia di attecchimento.

L'attecchimento viene garantito, allorché il vivaista provveda a fornitura ed impianto e, comunque, fino alla prima vegetazione.

Art. 140 Consegna e Pagamento

Le piante da vivaio e da trapianto si consegnano entro la fine della stagione lavorativa, che inizia a settembre e termina a giugno e fino al momento della consegna vengono custoditi dal venditore.

Il pagamento avviene normalmente alla consegna.

PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
(nessun uso accertato)

DROGHE E SPEZIE
(nessun uso accertato)

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

BOSCHI

Art. 141 Conclusione del contratto

Il compratore del bosco, prima di stipulare il contratto, visita personalmente il bosco stesso o lo fa visitare da un suo capo macchia.

La vendita del bosco avviene normalmente con piante “in piedi” e spetta al compratore il taglio delle piante.

Sono escluse dalla vendita un certo numero di piante, cosiddette “salve o matricine”, che vengono contrassegnate prima della conclusione dell’affare.

Le clausole, che si inseriscono nei contratti di compravendita di un bosco o appezzamento di bosco, sono varie a seconda delle esigenze del venditore; non manca però mai l’indicazione delle epoche nelle quali il taglio dovrà avere principio e termine; in ogni modo è obbligo del compratore eseguire il taglio a regola d’arte, rispettare le “salve” e non danneggiare, con l’atterramento, gli alberi vicini.

Nel caso in cui il taglio del bosco venga effettuato oltre il termine fissato dalle parti, e cioè l’anno successivo, il venditore ha diritto, per il taglio non eseguito, ad una penale pari a 1/12 del prezzo del bosco rapportato ad ettaro.

Le “salve o matricine” vengono marcate con numeri progressivi a vernice, se hanno almeno 20 centimetri di diametro; con una fascia circolare, pure di vernice, se hanno un diametro inferiore.

La spesa di marcatura delle “salve o matricine” fa carico al venditore. Il proprietario del bosco non è obbligato a provvedere alla sistemazione delle strade per lo sgombero della tagliata, se ciò non è stato espressamente stabilito nel contratto.

Art. 142 Forma del contratto

Le vendite che il proprietario di un bosco fa al negoziante si usano stipulare per iscritto, con semplice lettera di impegno o con scrittura bilaterale.

Art. 143 Specie di vendita

La vendita può essere a corpo o a misura.

Nella vendita a corpo, il proprietario ha l'obbligo della vigilanza, a tutela della proprietà.

Art. 144 Modo di misurazione

La misurazione avviene a peso, a metro stero, a metro cubo e a catasta. In mancanza di pattuizioni, la catasta si considera equivalente a 4 metri stero.

Il proprietario ha l'obbligo del controllo e, nell'eventualità, concorre con l'acquirente per il maggior quantitativo di materiale prelevato rispetto all'autorizzato.

Art. 145 Trasporto

Lo sgombero dei prodotti tagliati del bosco fa carico al compratore, escluse le ramaglie.

Art. 146 Pagamento

Quando trattasi di piccole partite, il pagamento dell'importo della tagliata si fa tutto anticipato; quando trattasi di grosse somme si fa in più rate.

La prima rata di solito si paga all'atto della stipulazione del contratto ed è generalmente di un terzo della somma totale.

La vendita dei boschi in taglio può farsi anche all'asta, "a candela" o per lettera segreta.

Il lotto viene aggiudicato al migliore offerente.

LEGNA DA ARDERE

Art. 147 Specie di vendita

La legna da ardere si vende a misura ed a peso; le fascine si vendono sempre a numero.

Art. 148 Requisiti

La legna da ardere si classifica in "forte" e in "dolce"; si intende per "legna forte" quella di faggio, leccio, cerro, rovere, farnia, suvera, albatro; si intende per "legna dolce" quella di castagno, ontano, carpino, acero e ornello.

La legna da ardere si distingue in:

- legna grossa;

- mazzette;
- fascine.

Tale distinzione viene fatta in base al diametro a metà dei pezzi lunghi 1 m. circa.

La legna grossa ha diametro superiore a cm. 4 in testa, la mazzetta ha diametro compreso tra cm. 2,5 e 5, la fascina inferiore a 2,5 cm.

La legna tagliata che viene posta in commercio con la scorza intatta si considera come stagionata dopo non meno di quattro mesi dal taglio.

Art. 149 Trasporto

Nelle vendite di legna da fuoco (pezzi e fascine) fra negozianti e consumatori, le spese di trasporto fanno carico al venditore ed il consumatore usa dare allo scaricatore una regalia.

CARBONE VEGETALE

Art. 150 Forma del contratto

I contratti per grosse partite si usano stipulare per iscritto.

Art. 151 Specie di vendita

Il carbone si vende a peso.

Talora viene venduto a "balle vagonali toscane".

Le vendite all'ingrosso avvengono o su campione o su semplice dichiarazione della qualità: "forte" o "dolce", "tondello" o di squarto".

Art. 152 Requisiti

Il carbone di legna si distingue in "forte" e "dolce", a seconda della qualità della legna dalla quale proviene.

Esso si suddivide in due qualità, cioè in carbone "di spacco" o "di squarto" ed in "tondello".

Lo "spacco" si suddivide poi in spacco di cerro, che ha maggior valore, e spacco di querce, che vale meno.

Il "tondello" può essere di legno pedagno, di cerro o di forteto.

Art. 153 Imballaggio

La spesa dell'imballaggio spetta al venditore.

Quando la trasformazione in carbone viene effettuata dal proprietario del bosco, il quale lo vende sul posto, spetta all'acquirente fornire i sacchi per il trasporto.

Art. 154 Consegna

Nelle vendite all'ingrosso fra produttori e negoziante, le consegne si fanno all'epoca della lavorazione.

La merce deve essere consegnata a regola d'arte come richiedono le esigenze del commercio.

Art. 155 Tolleranza

Nella consegna del carbone, tanto che avvenga al bosco come al magazzino, non si usa accordare alcuna tara salvo quella del vuoto.

Art. 156 Smacchio e Trasporto

Lo smacchio dal luogo di produzione nel bosco fino a quello del caricamento sull'automezzo spetta al venditore; mentre una volta caricato il prodotto sull'automezzo, il relativo trasporto fa carico al compratore.

Nelle vendite fra negoziante e consumatore e anche nelle vendite fra produttore e negoziante e consumatore, le spese di trasporto fanno carico al venditore.

Art. 157 Pagamento

Tanto nelle vendite fra produttore e negoziante come in quelle fra negoziante e negoziante, viene frequentemente richiesta una caparra.

Art. 158 Difetti

Il carbone può essere ritenuto non mercantile quando è malcotto.

Art. 159 Reclami

Quando il compratore riceve una partita di carbone che non sia quella richiesta o non sia mercantile, può rifiutarla.

Nel caso in cui il carbone risulti o troppo bagnato o ingombro di terra o di sassi, si addivene ad un accomodamento amichevole, con la concessione di un abbuono sul prezzo.

LEGNAME ROZZO
(nessun uso accertato)

SUGHERO
(nessun uso accertato)

CIOCCO O RADICA DI SCOPO (ERICA)
PER ABBOZZI DA PIPE

Art. 160 Clausole speciali

La ramaglia di scopo, risultante dallo sradicamento della ceppaia, spetta al proprietario del bosco.

Il compratore del diritto di escavazione deve attenersi alle vigenti normative, sradicando il ciocco senza recare danno alle altre piante.

Art. 161 Specie di vendita

Il proprietario del bosco vende il diritto di scavare il ciocco, a forfait o a peso.

Art. 162 Unità di base

L'unità di base di contrattazione è il quintale (q.le).

Art. 163 Requisiti

Le segherie accettano il ciocco atto a farne abbozzo da pipe esente da difetti quali la tarlatura, le screpolature, il marcio.

Art. 164 Verifica

La verifica della merce, del peso e della qualità si fa sul luogo della consegna.

Per la tarlatura accertata entro modesti limiti di tolleranza, si fa luogo ad una diminuzione concordata di prezzo.

Art. 165 Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna.

Alla stipulazione del contratto viene frequentemente richiesta una caparra.

CAPITOLO IV.

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

PESCE FRESCO E CONGELATO
(nessun uso accertato)

CACCIAGIONE
(non esistono più usi)

PELLI DA PELLICCERIA
(nessun uso accertato)

CAPITOLO V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE MINERALI NON METALLIFERI

MARMI

Art. 166 Ordinazione

La vendita avviene o con visita del cliente ai blocchi nelle cave di produzione o nei centri di semilavorazione, o per ordine effettuato per iscritto.

Nell'ultimo caso si intende come se si fosse "visitato" di persona.

Nel caso in cui l'ordinazione avvenga su campione e schede tecniche, la rispondenza del materiale alla "campionatura" deve sempre considerarsi indicativa, trattandosi di prodotto naturale.

La verifica della corrispondenza rispetto al campione visionato è effettuata al momento del ricevimento.

Art. 167 Specie di vendita

I marmi sono venduti a peso e a misura.

Art. 168 Unità di base di contrattazione

Le quotazioni sono applicate:

- a metro quadrato e spessore, per lastre da rivestimento;
- a metro cubo, per lavori in massello;
- a metro lineare, per sezioni minime costanti;
- a quintale.

Art. 169 Modo di misurazione

Le misurazioni a metro quadrato sono fatte secondo il minimo parallelogramma circoscrivibile a ciascuno elemento.

Le misurazioni a metro cubo secondo il minimo parallelepipedo. Il peso è stimato con densità 2,7/2,8 ton/mc.

Art. 170 Requisiti

Formano oggetto di contratto i marmi bianchi e colorati importati e commerciati previa lavorazione e i marmi provenienti dalle cave della Montagnola Senese ed in specie il “giallo di Siena”; e dalle altre aree estrattive previste dal piano regionale.

Il marmo può essere in:

- blocchi di prima qualità;
- blocchi di seconda qualità;
- scaglioni poco sbozzati;
- scaglioni informi;
- scaglie grandi per taglierina;
- bozza da muratura;
- scaglie per granulare;
- marmo per carbonati.

Art. 171 Imballaggio

Non è previsto imballaggio per blocchi trasportati direttamente. I blocchi per esportazione sono sistemati in container .

Art. 172 Consegna e Spedizione

I termini di consegna variano a seconda dei quantitativi e dei tipi richiesti.
La merce è resa “franco partenza”, cioè i rischi sono a carico dell’acquirente.

Art. 173 Tolleranza

Per il marmo in blocchi sono inoltre ammesse in via normale “resinature”, “grappature” e “retinature”.

Art. 174 Pagamento

Il pagamento avviene a ricevimento fattura.

Art. 175 Reclami

I reclami devono essere effettuati entro otto giorni da ricevimento.

TRAVERTINO

Art. 176 Forma del contratto

Il contratto di compravendita si usa stipulare per iscritto.

La stipulazione del contratto è sovente preceduta da un esame del materiale in “cava” o da invio di campione e schede tecniche, con lavorazione secondo i “desiderata” del cliente.

La verifica della corrispondenza rispetto al campione visionato è effettuata al momento del ricevimento.

Art. 177 Clausole speciali

La fornitura è fatta su commissioni, secondo le richieste del cliente.

La “campionatura” e anche il gradimento al masso devono intendersi a carattere indicativo, trattandosi di prodotto naturale.

Art. 178 Unità di base di contrattazione

Le quotazioni sono applicate:

- a metro quadrato e spessore, per lastre da rivestimento;
- a metro cubo, per lavori in massello;
- a metro lineare, per sezioni minime costanti;
- a metro quadrato, per lastre grezze (semilavorato);
- a metro cubo, per blocchi grezzi;
- a peso in quintali, per blocchi informi.

Art. 179 Modo di misurazione

Le misurazioni a metro quadrato sono fatte secondo il minimo parallelogramma circoscrivibile a ciascuno elemento.

Le misurazioni a metro cubo secondo il minimo parallelepipedo.

Art. 180 Requisiti

Forma oggetto di contratto il travertino “grezzo”, “lavorato” e “semilavorato”, nei vari tipi e qualità.

Il travertino può essere di:

- prima scelta;
- seconda scelta.
- Il venditore garantisce, nei limiti del prodotto naturale, la qualità del materiale.

Art. 181 Imballaggio

L'imballaggio avviene a mezzo scatole, pancali e contenitori in legno, o container.

Art. 182 Consegna e Spedizione

I termini di consegna variano a seconda dei quantitativi e dei tipi richiesti.
La merce è resa "franco partenza", cioè i rischi sono a carico dell'acquirente.

Art. 183 Tolleranza

La tolleranza del prodotto lavorato è di un millimetro, sia nelle dimensioni che nello spessore. Per il travertino sono inoltre ammesse in via normale "stuccature".

Art. 184 Pagamento

Il pagamento avviene a ricevimento fattura.

Art. 185 Reclami

I reclami devono essere effettuati entro otto giorni da ricevimento.

SABBIA – GHIAIA DA MATERIALI ALLUVIONALI
SABBIA – GRANIGLIA – PETRISCHI DA FRANTUMAZIONE

Art. 186 Forma del contratto

Per quantità contrattate superiori a 1500 tonnellate, il contratto si usa stipulare per iscritto.

Art. 187 Unità di base di contrattazione

Il prezzo si commisura a peso, in genere a tonnellata.

Art. 188 Consegna

La consegna è fatta, in genere, "franco sul veicolo" nel cantiere di produzione o in quello di commercializzazione.

Art. 189 Pagamento

Il pagamento viene fatto normalmente a 120 giorni e la garanzia è commisurata al termine di pagamento.

CARBONI PER RISCALDAMENTO (non esistono più usi)

CAPITOLO VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

RISO BRILLATO (nessun uso accertato)

FARINE DI GRANO TENERO

Art. 190 Conclusione del contratto

La vendita delle farine viene fatta dai molini per mezzo di commessi o di rappresentanti.

A questi ultimi viene corrisposta dal venditore una provvigione sugli incassi.

Art. 191 Forma del contratto

Le condizioni pattuite vengono scritte in uno "stabilito" di contratto, firmato dai contraenti, ed eventualmente dal mediatore, e scambiato tra le parti.

Art. 192 Consegna

Le vendite si fanno per "pronta consegna" o per "consegna a termine".

Quando si fa cenno ai termini di consegna, si intende "consegna pronta", cioè entro 8 giorni successivi alla data del contratto.

Art. 193 Tolleranza

Nel trasporto delle farine in genere, si verifica un calo naturale, variabile a seconda del mezzo di trasporto (ferrovia, camion, ecc.) e della durata del viaggio.

Detto calo varia da grammi 100 a grammi 300 per ogni quintale, sia per la farina bianca che per la farina gialla; normalmente non è ammesso compenso.

Art. 194 Pagamento

Per il pagamento delle farine, quando non se né faccia speciale menzione nel contratto, è d'uso il termine di 30 giorni dalla data di spedizione.

Per i clienti che intendono pagare a "pronta cassa", alcuni fornitori concedono uno sconto, purché il pagamento stesso sia effettuato entro il termine di 5 giorni dalla data della consegna.

Per gli sfarinati di grano duro e per le farine da pasta da pane, il pagamento è a 30 giorni dalla data della fattura, senza sconto.

Art. 195 Reclami

Il compratore deve denunciare i difetti delle farine (oscurità, soverchia mancanza di forza, odore cattivo, odore vecchio, miscele di sostanze eterogenee, ceneri, ecc.) entro 8 giorni dal ricevimento, o dopo verificato il difetto in caso di vizi occulti.

I reclami per deficienza di peso debbono farsi all'atto del ricevimento della merce.

La farina riconosciuta difettosa viene cambiata dal venditore a sue spese.

Art. 196 Mediazione

Quando la vendita di farine sia effettuata, dal molino, tramite un proprio rappresentante che fruisca di una provvigione assegnatagli dalla ditta, il compratore non è tenuto a pagare alcuna mediazione.

Se, invece, il contratto viene concluso con l'intervento di un mediatore o sensale, entrambe le parti, a consegna ultimata, debbono pagare a costui la mediazione in misura della provvigione indicata nella Tabella allegata al Titolo I della presente Raccolta.

SEMOLE DI GRANO DURO

Le condizioni di contrattazione per le farine di grano duro sono simili a quelle per le farine bianche tanto per le modalità di consegna e di pagamento quanto per i termini di denuncia dei difetti, per i cali, per la spedizione ecc.

Art. 197 Imballaggio di farine di grano tenero e di semole di grano duro

La spedizione di farine di grano tenero avviene in sacchi di carta a perdere, quella di semole di grano duro in sacchi di juta: "tela per merce".

Per gli sfarinati, sia di tenero che di duro, è invalso anche l'uso della consegna alla rinfusa per mezzo di cisterne igienicamente idonee.

CRUSCA

La crusca è venduta alle stesse condizioni con le quali si vendono le farine ed il peso dei colli è variabile.

MANGIMI COMPOSTI INTEGRATI

Art. 198 Specie di vendita

La vendita avviene in sacchi di carta da 50 – 25 – 10 – 5 – 2 chilogrammi.

Il prodotto viene anche venduto alla rinfusa a mezzo appositi camion e cisterne.

Art. 199 Consegna

La consegna avviene "franco fabbrica" o "franco azienda agraria".

Art. 200 Rappresentanti

I rappresentanti percepiscono una provvigione del 2 – 3%.

PASTA

Art. 201 Ordinazione

L'ordinazione può essere fatta sia direttamente al pastificio, sia al rappresentante, sia attraverso un deposito o filiale.

L'ordinazione diretta può essere fatta di persona o per corrispondenza.

L'ordinazione al rappresentante avviene durante le visite periodiche che questi compie presso i clienti.

Art. 202 Imballaggio

L'imballaggio consiste in cartoni e sacchi di carta gommata con sopra il nome della ditta produttrice, oppure in colli da 5 o 3 kg. in polietilene o carta, in cellofan, moplefan o cartone per i colli da uno o da mezzo chilogrammo.

Art. 203 Consegna

La consegna è effettuata periodicamente dal venditore anche con mezzi propri, al magazzino del compratore o alle centrali delle catene di distribuzione.

Art. 204 Spedizione e trasporto

Le spese di trasporto sono a carico del venditore.

Art. 205 Pagamento

Il pagamento può avvenire in contanti, ed in tal caso si usa fare uno sconto del 2%; a mezzo tratte (previamente autorizzate dal compratore) a 30 – 45 – 60 giorni data fattura; a rimessa diretta o a "passaggio".

PRODOTTI DELLA PANETTERIA
(nessun uso accertato)

ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

DOLCI SENESI
(non esistono più usi)

CARNI FRESCHE, CONGELATE PREPARATE E FRATTAGLIE
(nessun uso accertato)

PESCI PREPARATI
(nessun uso accertato)

PRODOTTI SURGELATI
(nessun uso accertato)

CONSERVE ALIMENTARI
(nessun uso accertato)

LATTE E DERIVATI
(nessun uso accertato)

OLIO D'OLIVA

Art. 206 Contrattazione e campioni

I contratti di compravendita di olio d'oliva si fanno a peso e sono regolati da codice civile.

All'atto della contrattazione si prelevano uno o due campioni a seconda che si tratti di piccoli o grossi quantitativi; in quest'ultimo caso, sulle chiusure dei due campioni, uno per il compratore ed uno per il venditore, vengono apposti timbri incrociati.

La campionatura avviene prelevando l'olio da tutti i recipienti o ziri, facenti parte della partita trattata, proporzionalmente, al quantitativo in essi contenuto, formando in tal modo un "coacervo unico".

L'olio viene di solito consegnato dal venditore in recipienti forniti dal compratore. La spesa del riempimento dei recipienti è a carico del venditore.

Art. 207 Consegna

L'olio si tratta sia a pronta consegna che a lungo termine; in quest'ultimo caso il venditore deve custodire l'olio in ambiente idoneo e procedere, a tempo opportuno, ai travasi necessari. Se un difetto viene preso dall'olio e dipende dalla negligenza del venditore, dopo la contrattazione il compratore può rifiutare la partita trattata.

La consegna dell'olio avviene normalmente all'orciaia o al magazzino del venditore; qualche volta, specie per le partite piccole, la consegna viene fatta al magazzino del compratore.

In caso di consegna a lungo termine, i recipienti possono essere sigillati.

Le modalità relative ai travasi e a quant'altro debbono essere specificati nel contratto.

Art. 208 Difetti

I difetti che rendono deprezzabili gli oli di oliva commestibili sono: riscaldamento (dovuto alle olive ammassate che hanno sofferto un avanzato grado di fermentazione anaerobica), muffa o funga (ottenuto da olive in cui si erano sviluppati abbondanti lieviti e funghi per essere stoccati a lungo in ambienti umidi), morchia (olio rimasto a contatto a lungo con i fanghi di decantazione in depositi sotterranei o aerei), rancido (dovuto al fatto che gli oli hanno subito un processo ossidativo), verme (olio ottenuto da olive colpite da abbondante mosca olearia), sapore metallico (olio che è stato a contatto a lungo con superfici metalliche, durante il procedimento di macinatura, impastatura, pressione e stoccaggio), amaro eccessivo (quando le olive raccolte sono troppo verdi e/o vi sono state aggiunte molte foglie), l'avvinato – inacetato

(dovuto ad un processo fermentativo delle olive che porta alla formazione di acido acetico, acetato di etile ed etanolo).

Vi sono, poi, difetti particolari di lavorazione: fischio (oli provenienti da frantoi tradizionali ed i cui fischii non vengono puliti e cambiati spesso), cloro (per i frantoi a ciclo continuo quando viene usato troppo cloro nella pulitura), cotto (olio ottenuto da eccessivo e/o prolungato riscaldamento, specie durante la termo – impastatura, cioè quando la lavorazione avviene in condizione termiche inadatte), acqua di vegetazione (quando nella lavorazione l'olio rimane a contatto prolungato con le acque di vegetazione). Altri difetti o deprezzamenti si hanno dalla provenienza o nascita, quali: fieno – legno o secco (è un odore caratteristico che assume l'olio proveniente da olive particolarmente secche).

Art. 209 Tolleranza

Nella compravendita dell'olio, quando nulla viene specificato nel contratto, non si usa accordare abbuoni sul peso; se invece la vendita viene effettuata con la clausola "circa", è in facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno rispetto al pattuito, analogamente, è in facoltà del compratore ritirare il 5% in più o meno rispetto al pattuito.

Art. 210 Trasporto e Pagamento

Le spese di trasporto, per le consegne all'orciaia del venditore, sono a carico del compratore, mentre sono a carico del venditore nella consegna alla stazione di partenza o al magazzino del compratore.

Il pagamento avviene normalmente all'atto della consegna della merce, se non diversamente pattuito, ovvero, per gli oli certificati (DOP ed IGP), si aspetta la certificazione della denominazione da parte della Camera di Commercio o di altro organo preposto all'attestazione stessa.

La caparra viene corrisposta all'atto della contrattazione, secondo modalità stabilite fra le parti.

Art. 211 Mediazione

Quando l'olio viene venduto tramite un mediatore, a questi spetta un compenso sia da parte del compratore che da parte del venditore, pari al 2% della somma pattuita.

OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**OLIO LAMPANTE****Art. 212 Olio lampante**

Per olio d'oliva lampante per raffineria si intende olio proveniente dai fondi, dal cosiddetto "inferno" o non commestibili per acidità superiore a quella prescritta o per gusti sgradevoli, esclusi gli oli estratti con solfuro o qualsiasi miscela in genere.

Art. 213 Contrattazione: reversibilità

Le contrattazioni si fanno in base ad una percentuale di acidità (espressa in acido oleico), dichiarata in contratto, con un conguaglio detto "reversibilità". Sulla piazza di Siena l'olio lampante si contratta con base di acidità di cinque gradi.

Per la differenza di acidità, in eccedenza o in diminuzione, rispetto al pattuito, si calcola la reversibilità (conguaglio) in ragione dell'1% sul prezzo, per grado o frazione di grado, fino ad un massimo di tre gradi; dell'1,5% per i due gradi successivi; del 2% per ulteriori due gradi.

Oltre tale limite il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

Art. 214 Tolleranza ed abbuoni

Sono tollerate un'impurità ed un'umidità fino allo 0,50% complessivamente; l'eventuale eccedenza viene dedotta dal peso.

Se la percentuale di impurità ed umidità complessivamente supera il 3%, il compratore ha diritto a rifiutare la merce o pretenderne un abbuono del 2% sul peso.

Art. 215 Clausola “circa”

Nelle compravendite di olio lampante effettuate con la clausola “circa”, è facoltà del venditore consegnare il 5% in più o in meno; analogamente, è facoltà del compratore ritirare il 5% in più o in meno.

OLIO D'OLIVA ESTRATTO CON SOLVENTI

Art. 216 Olio d'oliva estratto con solventi

Per olio estratto con solventi si intende il prodotto dell'estrazione dalle sanse vergini d'oliva mediante solventi come tricloruro di etilene, esano ecc.

Art. 217 Vendita su campione

Nei contratti di compravendita fatti su campione, questo viene prelevato dal compratore e dal venditore, oppure dal loro rappresentante, o dal mediatore. Su ogni campione vengono apposti i sigilli del venditore e del compratore, quest'ultimo trattiene il campione per sé fino a ricevimento della partita.

Art. 218 Unità di misurazione

L'unità di misura è il quintale (q.le).

Art. 219 Consegna

La consegna, di regola, avviene, presso il sansificio, franco su automezzo.

Art. 220 Pagamento

Il pagamento, salvo diversa pattuizione, viene effettuato per il 90% alla consegna e il 10% dopo l'analisi. Il luogo ove vengono effettuate le analisi è stabilito dalle parti. In caso di discordanza le stesse verranno eseguite presso un laboratorio pubblico autorizzato.

Art. 221 Tolleranza

Nell'olio d'oliva con solventi ad esano è tollerata una quantità di materie di natura diversa dall'olio (acqua o impurità) fino all'1%, nel caso invece si tratti di lavorazione di oli al tricoloroetilene la tolleranza è del 3%.

Qualora il contenuto di dette materie eterogenee risulti superiore al 3%, senza però oltrepassare il 6%, il compratore non può rifiutare la merce, ma ha diritto ad un abbuono corrispondente alla quantità di materie eterogenee presenti che supera la tolleranza del 3%.

Nel caso di lavorazione a mezzo di esano, qualora il contenuto di materie eterogenee risulti superiore all'1%, senza però oltrepassare il 3%, il compratore non può rifiutare la merce ma ha diritto ad un abbuono corrispondente alla quantità di materie presenti che superano la tolleranza del 2%.

Un olio estratto con solventi, nel quale il contenuto di materie eterogenee superi il 6%, può essere rifiutato salvo accordi diversi tra le parti contraenti. Nel caso della lavorazione a mezzo di esano l'olio può essere rifiutato se il contenuto delle materie eterogenee superi il 3%.

Negli oli che superano il 3% di impurità, la determinazione dell'acidità viene fatta sul filtrato secco.

OLIO DI SEMI

Art. 222 Vendita su qualità.

Per "oli di semi vari" si intende l'olio estratto di soia, colza, vinacciolo, mais, palma, ecc., miscelato.

L'olio di arachidi o di girasole in commercio, se specificato come tale, deve essere fatto unicamente con arachidi o girasole.

Art. 223 Prezzo

Nelle vendite di oli di semi rettificati (commestibili) nel prezzo è compresa l'imposta di fabbricazione già pagata dalla raffineria; ne è esclusa l'I.V.A.

Nelle vendite di olio di semi greggio, dal prezzo s'intendono escluse l'imposta di fabbricazione e l'I.V.A. che restano a carico del compratore.

OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

GRASSI ANIMALI

Art. 224 Lardo salato

Per le vendite del lardo salato si esegue la seguente classifica:

- mezzana da kg. 12 a 15;
- mezzana da kg. 16 a 20;
- mezzana oltre i 20 kg.

Detta classifica vale a fini della quotazione della merce in quanto il maggior pregio è dato dallo spessore del lardo e quindi dal suo maggior peso. Le vendite sono trattate anche per pezzature in sorte, per merce vista e gradita.

Art. 225 Provvigioni al rappresentante

Al rappresentante viene corrisposta dal solo venditore la provvigione dell'1,50%, nella vendita di strutto, e una provvigione, sempre solo dal venditore, che può variare dal 2% al 3% nella vendita del lardo salato.

PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE (nessun uso accertato)

VINI

Art. 226 Conclusione del contratto

Nelle contrattazioni del vino il venditore in generale presenta al compratore, anche a mezzo mediatore, un campione per l'assaggio e su questo si conclude il contratto. L'assaggio viene fatto successivamente anche alla cantina del venditore per gli opportuni controlli e in tale occasione il compratore può prelevare un altro campione.

Concluso il contratto, il compratore trattiene presso di sé il campione fino al ricevimento della partita.

Normalmente i campioni vengono prelevati da ambo le parti.

Art. 227 Forma del contratto

Di regola le compravendite dei vini vengono fatte per iscritto, tranne che per le piccole partite; nel qual caso vengono fatte verbalmente.

Art. 228 Specie di vendita

Il vino si vende a peso e a volume.

Art. 229 Unità di base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione è il q.le.

Art. 230 Requisiti

Nelle contrattazioni del vino si tiene conto della gradazione alcolica, dell'acidità volatile, del colore e dei caratteri organolettici.

Per i vini con marchio di qualità (es. : DOC, DOCG, IGT, ecc...) ci si attiene a quanto stabilito dai rispettivi disciplinari.

Art. 231 Consegna

Il vino si vende a “pronta consegna”, oppure anche con l’obbligo del venditore di trattenerlo e conservarlo per un certo tempo nelle proprie cantine, secondo le contrattazioni.

Per “consegna alla cantina” si intende la merce posta sul mezzo di trasporto a spese del venditore.

D'ordinario non si suggellano i vasi vinari, ma il compratore ha il diritto di fare controlli o verifiche del vino.

Se, durante la permanenza nelle cantine del venditore, il vino si altera o prende qualche difetto, il danno riamne a carico del venditore fino al termine pattuito per la consegna.

Qualora il compratore però non abbia provveduto a ritirare il vino entro il termine stabilito, il venditore è esonerato da qualsiasi responsabilità per la conservazione del vino stesso e può esigere dal compratore il ritiro immediato della partita e il pagamento del prezzo pattuito.

Il venditore, per la permanenza nella sua cantina del vino venduto, non ha diritto a compensi di sorta, purché il ritiro avvenga entro i termini stabiliti dal contratto.

I cali naturali che subisce il vino conservato fanno carico al compratore quando il vino sia già stato misurato e pesato, altrimenti fanno carico al venditore.

Art. 232 Verifica della merce

Alla consegna del vino, il compratore procede, presente il venditore o il suo rappresentante, alla verifica della misura, del peso e delle caratteristiche chimiche e organolettiche.

Art. 233 Tolleranza

Circa le quantità del vino venduto, l'impegno è assolto quando la differenza fra il convenuto e il consegnato è entro i limiti del 5% in più o in meno.

Nel caso di gradazione alcolica minima garantita, questa deve esistere alla consegna. Se si è contrattato con la clausola “circa” la tolleranza è il 2/10 di grado.

Art. 234 Ricevimento

Se una parte del vino che si consegna non corrisponde per la qualità al campione, generalmente il compratore rifiuta la sola parte non corrispondente, ma può anche rifiutare tutta la partita.

Art. 235 Trasporto

Le spese di trasporto sono normalmente a carico del compratore.

Le perdite di vino dovute a rotture dei vasi vinari, damigiane o fiaschi, avvenute durante il trasporto sono a carico del compratore.

Art. 236 Pagamento

Per le piccole partite il pagamento si fa all'atto della consegna.

La caparra viene corrisposta secondo quanto stabilito all'atto della vendita.

Art. 237 Difetti

I difetti che fanno ritenere non mercantili i vini sono: lo spunto od acescenza, la mercuriella o incerconimento, il secco, la muffa, l'intorbimento, la casse o annerimento.

Art. 238 Mediazione

Fatta eccezione per le partite di piccola importanza, le contrattazioni avvengono generalmente con l'intervento di un mediatore.

Al mediatore spetta un diritto di mediazione per ogni quintale di vino venduto.

La provvigione deve essere pagata tanto dal venditore quanto dal compratore, ed è pari al 2%.

VINI IN FIASCHI, BOTTIGLIE E ALTRE CONFEZIONI

Art. 239 Requisiti

Formano oggetto di contrattazione i vini, in fiaschi o bottiglie, da gradi 10 a 13 per i vini a denominazione d'origine controllata e d'origine controllata e garantita, nel rispetto delle norme stabilite dai rispettivi disciplinari di produzione.

Art. 240 Imballaggio

Le spedizioni dei vini confezionati sono fatte in cartoni, in casse di legno o confezioni speciali.

Art. 241 Spedizione e trasporto

La spedizione ed il trasporto sono generalmente effettuate tramite corriere e le relative spese sono a carico del venditore.

Nel caso in cui il ritiro avvenga presso il produttore viene applicato uno sconto pari al costo della spedizione e del trasporto.

Art. 242 Verifica

La verifica della quantità e dell'imballaggio avviene al momento del ricevimento della merce.

Art. 243 Pagamento

Il pagamento viene fatto:

- per l'interno: a 30-60-90-120 giorni data fattura, ovvero a mezzo ricevuta bancaria, previamente autorizzata dal compratore;
- per l'estero: a vista, a mezzo bonifico, ovvero previo accertamento dell'avvenuto accredito.

Per i pagamenti anticipati o in contanti viene normalmente accordato uno sconto.

ALCOOL

Art. 244 Requisiti

Forma oggetto di contrattazione l'alcool, "puro" o "buon gusto".

Art. 245 Specie di vendita

La merce viene trattata sfusa o confezionata; la merce sfusa viene trattata a ettantri; per la merce confezionata si usano contenitori di capacità variabile da cm³ 100 fino a 50.000 cm³.

LIQUORI E DISTILLATI

Art. 246 Unità di base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione sono le confezioni che vengono prodotte dalle industrie.

Solo i distillati possono essere venduti sfusi, con la precisazione che per grappe e acquaviti il quantitativo minimo è di 120 ettantri, mentre per gli altri distillati è di 300 ettantri.

Art. 247 Spedizione e trasporto

La spedizione ed il trasporto sono generalmente effettuate tramite corriere e le relative spese sono a carico del produttore.

Art. 248 Verifica

La verifica della quantità e dell'imballaggio avviene al momento del ricevimento della merce.

Art. 249 Pagamento

Il pagamento viene fatto:

- per l'interno: a 30-60-90-120 giorni data fattura, ovvero a mezzo ricevuta bancaria, previamente autorizzata dal compratore;
- per l'estero: a vista, a mezzo bonifico, ovvero previo accertamento dell'avvenuto accredito.

Per i pagamenti anticipati o in contanti viene normalmente accordato uno sconto.

BIRRA

(nessun uso accertato)

ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

(nessun uso accertato)

CAPITOLO VII.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL TABACCO

(nessun uso accertato)

Capitolo VIII.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI

PELLI CONCIATE

(non esistono più usi)

LAVORI IN PELLE E IN CUOIO
(nessun uso accertato)

CAPITOLO IX.

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ETC...**
(nessun uso accertato)

TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ETC...
(nessun uso accertato)

MAGLIERIA
(nessun uso accertato)

CORDAMI
(nessun uso accertato)

TESSUTI FILTRANTI PER USO INDUSTRIALE
(nessun uso accertato)

TESSUTI VARI PER USO INDUSTRIALE

Tutti i prodotti, fabbricati con fibre naturali, vegetali e sintetiche, vengono venduti a metro lineare.

CAPITOLO X.

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E
DELL'ARREDAMENTO**
(nessun uso accertato)

CAPITOLO XI.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

LEGNAME DA LAVORO

Art. 250 Tipologia del legname da lavoro

Si individuano i seguenti gruppi:

- a) Tondame;
- b) Squadrati;
- c) Segati;
- d) Tranciati;
- e) Derullati;
- f) Pannelli;
- g) Lamellari.

Per ciascun gruppo il legname è qualificato dall'essenza (vocabolo impropriamente quanto correntemente usato per "specie legnosa"), luogo di provenienza, usi e lavorazioni cui è destinato, ecc.

Sono qui di seguito esposte le tipologie di legnami più diffusi e commercializzati nella zona della provincia di Siena, indipendentemente dai luoghi di provenienza.

a) Tondame

È commercializzato a volume convenzionale, con misurazione del diametro a metà lunghezza, sotto scorza, con arrotondamento per difetto a cm interi.

a 1) Tondame di conifere

La lunghezza viene arrotondata di m. 0,50 in m. 0,50 per difetto. Rientrano in questa categoria:

Tronchi da sega. In relazione alle dimensioni, si distinguono:

- Normale: lunghezza m. 4, diametro minimo cm. 20 misurato in punta;
- Lunghezza maggiorata: da m. 4,5 a m. 6,00;
- Bottolo: lunghezza da m. 2,00 a m. 3,50;
- Sottomisura: diametro da cm. 16 a cm. 19;
- Antenna (abetella).

Qualsiasi fusto scortecciato può essere così definito quando risponde alle caratteristiche di cui sopra; esistono tuttavia varie denominazioni per lunghezza diametri e destinazioni particolari.

a 2) Tondame di latifoglie

La lunghezza viene arrotondata di m. 0,10 in m. 0,10 per difetto. Per i tronchi di legni esotici è ormai usuale recepire le principali norme dettate dagli organismi preposti nelle varie aree di provenienza. Per i legnami tropicali africani il diametro è ricavato preferibilmente, ove la conformazione del tronco lo consenta, dalla media di due diametri in croce su ciascuna delle estremità, altrimenti si procede alla

misurazione della circonferenza alla metà del tronco con nastro metrico; in ogni caso le misurazioni sono effettuate sotto scorza.

La concessione di abbuoni di misurazione o il declassamento di qualità dipendono dalla presenza del numero e della tipologia dei difetti.

La paleria di castagno per uso agricolo, scortecciata e aguzzata, viene venduta a numero.

b) Squadrati

Sono venduti a volume convenzionale, con misurazione della sezione al calcio; per le sezioni obbligate è ammessa una tolleranza di cm. 1 per lato; la rastremazione massima tollerata è di cm. 0,8 per metro.

b.1) Squadrati di conifere

La lunghezza è arrotondata a m. 0,50 per difetto. Si segnalano in particolare:

- Travi uso Trieste: sono squadrate sui quattro lati e con poco smusso fino a circa un terzo della lunghezza; per la parte restante si tollera una squadratura più superficiale seguente la rastremazione del fusto; in ogni caso almeno due lati devono essere sfioriti dall'ascia fino alla punta.
- Lunghezza m. 4 o più; sezioni obbligate, quadrate o rettangolari, da cm. 8x8 a cm. 27x29.
- Travi uso fiume: sono squadrate a lati paralleli per tutta la lunghezza, con tolleranza di smusso; sezione obbligate come uso Trieste.
- Travi uso Vallombrosa: la squadratura è più leggera di quella praticata per l'uso Trieste, viene però eseguita sui quattro lati da cima a fondo, con tolleranza di smusso; lunghezza m. 3 o più, con arrotondamento per difetto a m. 0,10; sezione libera da cm. 16x16 in su, senza tolleranza.
- Bordonali: sono così denominate comunemente le travi a sezione quadrata da cm. 26x26 in avanti, con lunghezza di m. 6 o più.

b.2) Squadrati di latifoglie

La lunghezza è arrotondata di m. 0,10 in m. 0,10 per difetto.

c) Segati

La lunghezza è espressa in metri, con due decimali. La larghezza è espressa in centimetri, senza decimali con arrotondamento matematico; per le tavole coniche (rastremate) viene rilevata a metà lunghezza; per le tavole semirefilate viene rilevata a metà lunghezza e a metà smusso; per le tavole in boules (tronchi segati e ricomposti) viene rilevata sulla faccia superiore di ciascuna tavola nell'ordine di composizione e quindi con risultato analogo. Lo spessore è espresso in millimetri; è ammessa una tolleranza di millimetri 2 in più o in meno. Sono da considerarsi a parte i cali per stagionatura naturale o essiccazione artificiale. Per i segati di produzione nazionale sono considerati normali gli spessori da mm. 40 a mm. 80, con progressione di mm. 5 in 5.

c.1) Segati da esotici africani

Il loro impiego è per cornici, serramenti, ecc. in maggioranza viene segato nei paesi di origine con il metodo : refilato – semirefilato – boules.

Gli spessori e le lunghezze vengono segati prevalentemente su richiesta.

Per la misurazione vale lo stesso metodo delle latifoglie europee.

L'assortimento può cambiare la dicitura da luogo a luogo di provenienza, ma comunque sia il refilato che il semirefilato è pressoché netto almeno da 3 facce.

Nel boules ricomposto spesso non viene purgato il difetto del cuore centrale però il prezzo ha un costo basso e quindi comprende lo sfrido della lavorazione.

c.2) Segati di conifere: abete rosso, larice e pino provenienza Austria, Germania e Nord Italia

- Segati: la lunghezza è arrotondata a m. 0,50 per difetto. È ancora in uso la misurazione mediante corda. Si distinguono questi principali assortimenti: assortimenti a scalare 0/III – III – III/IV – IV/V.
- Tavole: in relazione alle dimensioni si distinguono in:
 - Normale: lunghezza m. 4, larghezza minima cm. 16, spessori da mm. 20 e 80;
 - Lunghezza maggiorata: da m. 4,5 a m. 6;
 - Sottomisura: larghezza da cm. 8 a cm. 15, spessori normalmente da mm. 10 a 30;
 - Bottolame: lunghezza da m. 2 a m. 3,5, larghezza minima cm. 16, spessori più comuni mm. 40, 50 e 60;
 - Cortame: lunghezza da m. 2 a m. 3,5, larghezza da cm. 8 a cm. 15.
- Travame e moralame: le travi segate possono essere a spigoli vivi o a spigoli commerciali (mercantili); per queste ultime la sezione viene misurata a metà lunghezza senza tener conto degli smussi. La smezzala ha una sezione rettangolare accentuata (da cm. 8x16 a cm. 12x28). Il morale o corrente tipico ha lunghezza di m. 4 e sezione da cm. 5x5 a cm. 8x8; nel moralone o travetto la lunghezza arriva fino a m. 6 e la sezione a cm. 12x12; il mezzo morale ha sezione rettangolare da cm. 3x6 a cm. 6x12. Il listello o cantinella ha lunghezza da m. 2 a 4 e sezione ridotta (da cm. 1x2 a cm. 4x4).

c.3) Segati di conifere: abete, larice e pino provenienza scandinava e russa

Gli spessori da 16 a 75 e le larghezze da 75 a 250 sono espresse in mm le lunghezze da cm 180 a cm 600 con multipli di cm. 30

Gli assortimenti a scalare sono U/S (I/VI) - V e VI.

Il materiale viene spedito essiccato circa al 18% di umidità.

c.4) Segati di conifere pregiate (Douglas, Cedro, Hemlock e Yellow pine)

Materiale utilizzato prevalentemente per serramenti, la cui segazione avviene nei paesi di origine con unità di misura metodo inglese (spessori e larghezze in pollici – lunghezze in piede) commercialmente sempre accettata.

La classificazione avviene con il grading, origine riconosciuta internazionalmente.

c.5) Segati di latifoglie

La lunghezza è arrotondata per difetto di m. 0,10 in m. 0,10, commerciale o normale da mt. 2 in avanti – misura inferiore a mt. 2 è considerata cortame; tuttavia per i segati e ricavati in Italia da tronchi esotici, si arrotonda anche a mezzo decimetro sempre per difetto.

d) Tranciati

Si indica con questo termine il sottile foglio di legno che si ottiene con l'operazione di tranciatura del tronco intero o, più frequentemente, di sezioni longitudinali dello stesso.

Lo spessore varia tra 4 e 30 decimi di millimetro; il più comune è quello di 6/10, denominato volgarmente anche "impiallacciatura" (termine che propriamente indica l'operazione con la quale si appone un sottile foglio di legno pregiato, detto "piallaccio", sopra una base di legno più comune o su di un pannello).

Il tranciato è venduto misurandone la superficie, espressa in mq. con due decimali; la lunghezza è arrotondata per difetto di cm. 5 in cm. 5, la larghezza viene rilevata a metà lunghezza ed è arrotondata al centimetro intero per difetto.

L'unità minima commerciata è il pacco, costituito dall'insieme di 16 o 32 fogli ricavati in sequenza dallo stesso blocco di legno.

e) Derullati

Si indicano con questo termine i sottili fogli di legno che si ottengono con l'operazione di "derullatura" dei tronchi interi, scortecciati e perfettamente squadrati (regolarizzati a cilindro). Dopo la bollitura, la derullatura agisce allo stesso modo di un temperamatite, con cilindri che girano mentre la lama sta ferma, generando un grande truciolo di foglia, in dimensioni pari all'intera lunghezza dei tronchi.

I derullati che si ottengono sono continui e lunghi in funzione del diametro dei tronchi. Il rotolo di legno viene poi tagliato in fogli regolari per il successivo montaggio, per sovrapposizione a fibre incrociate, in pannelli. La tecnica della derullatura è fondamentale per la fabbricazione dei compensati, ottenuti da legni molto poveri (es. pioppo e betulla), dove, rispetto all'esaltazione della vena, tipica della trancia, ha maggiore interesse la continuità e l'ampiezza della superficie.

f) Pannelli

La voce generica indica un elemento caratterizzato da superficie regolare e notevole con spessore proporzionalmente modesto. La produzione e l'impiego di pannelli nella costruzione di mobili e nell'arredamento in genere ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni.

La vendita avviene a superficie per i pannelli di spessore più modesto e a volume o a superficie per gli altri. Le dimensioni superficiali sono espresse con arrotondamento al centimetro intero utile; lo spessore è indicato in millimetri.

Molteplici sono gli elementi che ne caratterizzano il valore commerciale: tecnica costruttiva, materiali impiegati (in particolare per l'eventuale rivestimento esterno di pregio), incollaggio, densità, aggiunta di sostanze che conferiscono particolari qualità (pannelli ignifughi, idrofughi) ecc.

In relazione alla composizione si distinguono i più commercializzati:

f.1) Pannelli in legno massiccio

Sempre con maggiore applicazione, vengono impiegati i pannelli in legno massiccio e levigato, che consentono di creare delle superfici di legno solido e massello, senza difetti anche se ricomposto:

Tipo Laminato o monostrato – consiste nell'incollaggio di listelli massicci continui e paralleli al lato longitudinale.

Tipo Lamellare – creato con più strati di listelli anche giuntati a pettine (finger – joint).

f.2) Compensato

È costituito dall'incollaggio di più fogli sottili di legno posti con le fibre in direzione incrociata; i più comuni sono costituiti da tre fogli di pioppo per uno spessore complessivo di 3 o 4 mm. E sono venduti a mq.

Quando sono usati 5 fogli o più per ottenere spessori da mm. 8 fino a mm. 40 si parla più comunemente di multistrati e la vendita avviene a mq.

I controplaccati sono rivestiti sulle due facce con un legno di maggior pregio e con il nome di quest'ultimo vengono comunemente denominati; i più comuni hanno uno spessore di mm. 4 e n. 5 strati complessivi. Sono venduti a mq. anche per gli spessori maggiori.

f.3) Pannelli composti

Il più comune è di c.d. Paniforte Listellare, costituito da un'anima formata con l'accostamento di listelli (normalmente di pioppo o abete) rivestita con uno o due fogli di legno su ciascuna faccia.

f.4) Pannelli di particelle

Comunemente detti "truciolari", sono costituiti da minute scaglie di legno spruzzate con resine e pressate a caldo. Le superfici possono essere grezze, trattate oppure ricoperte con materiale di finitura.

Sono detti "laminati" i truciolari ricoperti con strati di carta impregnata o sottili fogli di plastica; altrettanto genericamente sono detti "nobilitati" i truciolari muniti di finitura colorata a imitazione del legno o comunque decorativa; vengono commercializzati anche truciolari ricoperti con vero e proprio laminato plastico decorativo.

Per truciolari placcati s'intendono invece quelli ricoperti con un sottile foglio di legno pregiato.

I truciolari grezzi sono venduti a metro cubo. I truciolari nobilitati, laminati e placcati sono venduti a metro quadro.

f.5) Pannelli di fibra

Sono ottenuti dalla sfibratura del legno con aggiunta di additivi e successiva compressione più o meno spinta della pasta ottenuta. I pannelli grezzi sono venduti a metro cubo, mentre i pannelli nobilitati sono venduti a metro quadro.

In relazione alla densità finale si distinguono:

- P. isolanti o porosi (fino a 40 gr/cm³)
- P. semiduri (da 40 a 80 gr/cm³)
- P. duri (oltre 80 gr/cm³)

I pannelli duri hanno spessore modesto (da 2 a 7,5 mm) e sono spesso conosciuti con le denominazioni commerciali di fabbrica (Masonite, Faesite ecc.); talvolta presentano superfici decorative.

Negli ultimi anni hanno registrato un notevole sviluppo i c.d. Pannelli a media densità (o M.D.F.= medium density fiberboard), caratterizzati appunto da una densità intorno ai 75 gr/cm³ (48 lbs. Per piede cubo) e con spessori tra 1,8 e 50 mm. Presentano una compattezza sufficientemente uniforme e si prestano quindi a lavorazione anche complesse sulle superfici e sui bordi.

Art. 251 Contrattazioni

Per gli assortimenti di legname importati da altre province valgono gli usi e le consuetudini dei luoghi di provenienza.

La consegna si intende effettuata franco partenza fra le parti con particolare riferimento al valore minimo della commessa.

Il venditore non ha l'obbligo di garanzia per la merce collaudata, salvo che per la stagionatura.

Per legnami nostrani, ogni e qualunque spesa dell'imposto su strada camionabile a destino resta a carico del compratore.

Art. 252 Mediazione

Al mediatore intervenuto nella compravendita di legname spetta una provvigione del 2% dal venditore e dell'1% dal compratore.

SEMILAVORATI

Art. 253 Perline e listoni

Per listoni e perline si intendono "tavolette di legno piallato e sagomato, i cui orli sono lavorati e scanalati per permetterne l'adattamento, mediante incastro, dei relativi pezzi tra di loro".

La misurazione di detti manufatti viene effettuata a superficie convenzionale, pari alla superficie effettiva della tavola greggia da cui tali manufatti sono ricavati (ivi compresi quindi gli sfridi di lavorazione e l'orlo di battuta). Ne consegue che, con riferimento alla perlina più commercializzata (larghezza cm. 10), un metro quadro convenzionale di prodotto è atto a ricoprire circa mq. 0,90 di superficie effettiva. Tale uso non si applica a listoni e perline ottenuti da materiali diversi dalle tavole di legno greggio, per i quali viene invece misurata la superficie utile effettiva.

Art. 254 Parquet

I parquet composti (ottenuti dall'assemblaggio di listoni o tavolette) e/o prefiniti sono misurati a superficie utile effettiva. Si acquistano a metro quadro.

Art. 255 Compensato

(vedi legname da lavoro punto f.2)

Art. 256 Travi e morali in legno lamellare

Vengono costruiti prevalentemente in abete – composte da più listoni incollati in spessore e più segmenti incollati in lunghezza – la maggior parte delle giunte sono incollate a pettine (finger – joint).

Con questo metodo vengono create sezione in lunghezza e spessore secondo le necessità che non sarebbe possibile ricavare da tronchi in un unico pezzo; ciò consente la copertura di superfici molto lunghe e distanti e spesso centinate.

MOBILI**Art. 257 Forma del contratto**

Il contratto si usa stipulare per iscritto.

È frequente il patto di “riservato dominio” in caso di vendita rateale.

Art. 258 Denominazione

Con la denominazione “in noce”, “in mogano”, oppure “di noce”, “di mogano” si intende designare mobili in cui la sola parte esterna è impiallacciata o placcata con i predetti legni.

L’attributo “massiccio” o “massello” viene riferito a un mobile costruito interamente e in tutti gli spessori con legni naturali non ricomposti. Lo stesso termine può essere impiegato anche per mobili in cui sia di legno naturale non ricomposto e per tutto lo spessore anche la sola parte a vista.

Quando il mobile è massiccio, detta sua qualità viene espressamente dichiarata, altrimenti occorre specificare la composizione del suo interno che può essere realizzato in paniforte, listellare, truciolare, tamburato, medium density o altri materiali.

Con l’espressione “a noce”, “a mogano”, ecc. o “tinto noce”, “tinto mogano”, ecc., si indicano mobili che hanno la tinta di un color noce, mogano, ecc. applicata su impiallaccature di essenze diverse.

Con le espressioni “Finitura effetto noce” o “Rivestimento effetto noce” oppure “Finitura sintetica effetto noce” o “Rivestimento sintetico effetto noce” si indica un rivestimento sintetico a imitazione dell’essenza naturale.

Art. 259 Imballaggio

Le spese di imballaggio sono a carico del venditore.

Art. 260 Consegna

Nelle compravendite a privati, sia da parte di fabbricanti che da parte di commercianti, è uso che i mobili siano venduti messi in opera presso l'acquirente; per le consegne da effettuarsi fuori dell'ambito del Comune, oppure per messe in opera particolarmente laboriose, la maggiore spesa di trasporto e mano d'opera è a carico dell'acquirente.

Qualora si tratti di mobili ed accessori venduti in kit di montaggio, la merce è venduta "franco negozio", escludendo servizi di trasporto e montaggio.

CARRI DA STRADA (nessun uso accertato)

LAVORI IN SUGHERO

Art. 261 Sughero

Il sughero viene utilizzato per pavimenti, rivestimenti ed isolamenti; in tal caso si vende al mq. e in formati diversi.

BILIARDI

Art. 262 Forma del contratto

Il contratto si usa stipulare per iscritto e, per i pagamenti dilazionati, con la clausola del "patto di riservato dominio".

Art. 263 Requisiti

I biliardi si distinguono in: biliardi all'italiana, da bocchette, da carambola e, inoltre, tavoli biliardi convertibili da casa.

Art. 264 Imballaggio

L'imballaggio della merce è a carico del venditore sul territorio nazionale, in cartone ondulato e plastica mille bolle, ed a carico del cliente su vendite all'estero; in

questo caso l'imballaggio consiste in casse di legno, cartone ondulato e plastica a mille bolle.

Art. 265 Spedizione e trasporto

La spedizione da parte della ditta costruttrice può avvenire con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 266 Pagamento

Il pagamento del prezzo generalmente dilazionato, si effettua mediante cambiali mensilmente scadenzate ed assistite da "patto di riservato dominio". Al rappresentante viene riconosciuta una provvigione del 10%, liquidabile periodicamente in ordine al buon fine delle rate.

Art. 267 Garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale vale per un anno.

CAPITOLO XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

CARTA
(non esistono più usi)

PRODOTTI TIPOGRAFICI

Art. 268 Preventivi

Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'industria grafica sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di trenta giorni.

I prezzi s'intendono fatti per :

- a. Lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- b. Originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con l'indicazione dei caratteri da usare.
- c. Originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Salvo patto contrario, non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a. Le bozze richieste in più delle due previste;
- b. Il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie e la misura del sovrapprezzo viene fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
- c. Le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non fu dato regolare benestare.

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa a un tanto al sedicesimo, salvo accordi diversi.

Le pagine solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

Lo stampatore, il fabbricante di registri ecc. (l'azienda grafica) non anticipano fondi per: conti correnti postali, bolli, vidimazione, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc.; quando questo servizio è richiesto e accordato verrà valutato e compensato a parte.

Art. 269 Esecuzione

L'azienda grafica, per esigenze tecniche, non garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori, né l'invariabilità dei colori per causa di agenti chimici ed atmosferici; essa persegue la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori e il sistema di stampa adottato.

Al committente sono attribuite, per i lavori editoriali e commerciali, due copie di bozza.

L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove, restituite, corrette e controfirmate con la sigla "visto, si stampi".

Il committente risponde delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine da 30 a 60 giorni, a seconda della mole e della natura del lavoro.

L'esecuzione avviene principalmente tramite supporti informatici forniti dal cliente e solo in minima parte a mezzo di lastre e pellicole.

Le lastre e le pellicole sono eseguite su disegni, fotografie, ecc...fornite dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

Le pellicole sono fatturate a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Le lastre e le pellicole e le composizioni, anche se fatturate a parte, normalmente, non si consegnano al committente, il quale ha diritto, a richiesta, a ottenerne la restituzione o a chiederne la conservazione, per eventuali ordini di ristampa, per un periodo massimo di due anni.

In mancanza di richiesta immediata del committente, le lastre vengono eliminate, mentre le pellicole vengono conservate.

Art. 270 Modificazioni di lavoro

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest'ultimo.

Per ogni lavoro grafico a colori, essendo esso la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc., precedentemente approvato, le bozze o prove non sono suscettibili di modifiche, intendendosi le bozze o prove presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

Art. 271 Carta, Cartoni e Tela

La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica. La carta, i cartoni e le tele sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici.

Nel caso la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità di eventuali deficienze nel risultato di stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altre cause a essa imputabili.

Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendimento di questa, sarà ammesso uno scarto dal 3 al 10%, a seconda della natura del lavoro.

Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente anticipa la metà del costo complessivo della carta.

Art. 272 Consegna e Termini

La merce è resa al domicilio del cliente se questi si trova nel Comune o in zone immediatamente limitrofe, mentre se la merce deve essere consegnata o spedita in zone più lontane, le spese di trasporto sono a carico del cliente.

I termini di consegna si intendono sempre approssimativi, salvo particolari precisi accordi.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da cause di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc...), ovvero per ritardi verificatesi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'azienda grafica.

Se, a richiesta del committente, il lavoro viene compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive comporta un'equa maggiorazione del prezzi.

Art. 273 Pagamento

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento s'intende convenuto a ricevimento fattura.

FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI
(nessun uso accertato)

CAPITOLO XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

GHISA
(non esistono più usi)

ALLUMINIO E SUE LEGHE
(nessun uso accertato)

RAME E SUE LEGHE
(nessun uso accertato)

ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI
(nessun uso accertato)

ALTRI METALLI
(nessun uso accertato)

ROTTAMI DI METALLI VARI
(nessun uso accertato)

CAPITOLO XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

MACCHINE AGRICOLE

Art. 274 - Forma del contratto

Si usa stipulare il contratto per iscritto quando si tratta di macchine di valore rilevante.

Per macchine e attrezzature di valore inferiore a 3.500,00 euro viene redatta una “proposta di commissione”.

Art. 275 Imballaggio

L'imballaggio si effettua a richiesta e a carico del cliente.

Art. 276 Consegna e Collaudo

La consegna avviene “franco destinatario” e, in quella sede, previa se del caso la messa in opera, il venditore fornisce le istruzioni di funzionamento e manutenzione del macchinario.

Art. 277 Pagamento

In caso di finanziamento bancario, il pagamento è effettuato, per una minima parte, in contanti alla consegna e, per il restante importo, al momento dell'erogazione del finanziamento.

Art. 278 Caparra

Nelle contrattazioni aventi ad oggetto macchinari di rilevante valore, viene sempre richiesto il versamento di una caparra pari al 10 % circa del valore del bene.

Art 279 Garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale vale fino ad un anno.

Art. 280 Provvigioni

Ai procacciatori d'affari sono liquidate provvigioni , solo da parte del venditore, variabili dallo 0,5 all' 1,5 % , secondo il valore della macchina.

MACCHINE EDILI

Art. 281 Forma del contratto

Il contratto non si usa stipulare per iscritto, ma sulla base di preciso ordinativo formalizzato per iscritto da parte dell'acquirente.

Art. 282 Imballaggio

Normalmente non è previsto imballaggio.
L'eventuale imballaggio è compreso nel prezzo.

Art. 283 Consegna

La consegna avviene “ franco destino “.
Raccolta provinciale degli usi di Siena

Art. 284 Collaudo

Generalmente non è prevista alcuna forma di collaudo al domicilio del cliente.

Per alcuni macchinari, in ragione della loro specificità di utilizzo, sono previsti la messa in opera e l'avviamento da parte del rivenditore al domicilio del cliente.

Art. 285 Pagamento

Il pagamento avviene tramite ricevuta bancaria a 60-90 gg.; qualora avvenga alla consegna, si usa praticare uno sconto del 2-3 %.

Art. 286 Garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale viene data per un anno.

AUTOMEZZI USATI

Art. 287 Conclusione del contratto

Salvo che nelle vendite tra privati, le pratiche amministrative e legali relative al passaggio di proprietà degli automezzi usati (tanto per il trasporto di persone, quanto per il trasporto di cose) sono fatte a cura del venditore e a spese del compratore.

Il compratore, oltre ad essere l'unico responsabile per il ritardo per la mancata trascrizione del passaggio di proprietà, assume ogni responsabilità relativa all'esercizio dell'automezzo dal momento in cui gli viene consegnato.

Art. 288 Clausole Speciali

L'acquisto di un automezzo (sia per il trasporto di persone che di cose) con la clausola "nelle condizioni in cui si trova" non dà diritto a reclami per vizi o difetti accertati successivamente alla conclusione dell'affare, laddove non si tratti di vizi occulti o dolosamente taciuti.

Normalmente il venditore garantisce la conformità del veicolo allo stato d'uso, dichiarando anche che i chilometri indicati nel contachilometri sono quelli effettivamente percorsi dall'auto.

E' in uso versare al venditore una caparra in misura da convenirsi fra le parti.

Art. 289 Consegna

Nelle compravendite di automezzi usati (sia per il trasporto di persone che di cose) la consegna avviene presso il venditore.

Art. 290 Pagamento

Nelle compravendite di automezzi usati (sia per il trasporto di persone che di cose) il pagamento può essere eseguito:

- in contanti alla consegna del veicolo;
- a mezzo finanziamento.

Art. 291 Provvigioni

Ai procuratori di affari è dovuta, solo da parte del venditore, una provvigione variabile dal 2% al 3% del prezzo pattuito.

MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI
(nessun uso accertato)

CAPITOLO XV

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE
(nessun uso accertato)

MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO
(nessun uso accertato)

CALCE E GESSO

Art. 292 Specie di vendita

Il gesso viene venduto in sacchi nuovi di carta da kg.25.
La calce (idrata e idraulica) viene venduta anche a peso.
Tutti i prodotti possono essere venduti a peso, sfusi o in confezione integra.

Art. 293 Requisiti

Formano oggetto di contratto il gesso scagliola a lenta presa per intonaci, la calce idraulica, idrata ed il gesso da muro.

Art. 294 Tolleranza

Nessuna tolleranza è ammessa.

Art. 295 Spedizione e Trasporto

La calce e il gesso vengono caricati su automezzi e le spese fanno carico normalmente al venditore – produttore; le spese di trasporto sono normalmente a carico del cliente ma possono tuttavia essere oggetto di trattativa, qualora la quantità richiesta sia rilevante.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

LATERIZI

Art. 296 Forma del contratto

Nessuna particolare forma di contratto è prevista per i beni presenti in magazzino.

Per i materiali di non abituale commercio e di importi rilevanti, viene redatto un contratto copia commissione, ove vengono sottoscritti sia la richiesta del prodotto che le norme riguardanti la transazione.

Art. 297 Unità di base di contrattazione

Per i mattoni, tegole e coppi in generale, il prezzo è fatto per pezzo.

Per le tavelle forate, per i tavelloni e per gli elementi per solai, il prezzo viene fatto a metro quadrato.

Per i pavimenti in cotto il prezzo è stabilito tanto a numero quanto a metro quadrato.

I comignoli sono valutati a pezzo.

I travetti sono valutati tanto a numero quanto a metro lineare.

Art. 298 Campioni

Su richiesta vengono inviati gratuitamente i campioni dei laterizi fabbricati.

Art. 299 Requisiti

Formano oggetto di contratto:

- i travetti;
- i laterizi comuni (mattoni pieni)
- i laterizi non comuni (mattoni forati, tavelle, tabelloni, tegole, coppi, comignoli, cotto per pavimenti ed elementi per solai).

I "laterizi comuni" sono fabbricati a mano o a macchina, e si distinguono in:

- mattoni pieni comuni, delle dimensioni approssimative di cm 26 x 12,5 x 5,5;
- mattoni delle stesse dimensioni dei mattoni comuni, a spigoli vivi insabbiati su tre facce o pressati lisci, di colore uniforme, con uno o più incavi su uno dei piani di posa;
- mattoni pieni con fori, delle stesse dimensioni dei precedenti.

I "laterizi non comuni" sono fabbricati con argilla della miglior qualità e si distinguono in:

- mattoni forati, comuni, usati specialmente per tavolati, di dimensioni: cm. 26 x 13 x 8,26 x 13 x 5;
- tavelle forate, per soffitti di cm. 50 x 25 x 3;
- tavoloni forati per soffitti, cm 25 x 6, lunghezza variabile da 70 cm. a cm. 180 x 25 x 6;
- laterizi per cemento armato, di fogge e dimensioni diverse;
- comignoli di fogge e misure diverse;
- laterizi speciali, per solai misti con cemento armato nelle dimensioni dipendenti dai vari brevetti;
- tegola toscana maritata, per i tetti (tegola o coppo): n. 8,50 a mq.;
- tegola romana, n. 10 a mq.

Art. 300 Tolleranza

Nelle misure sopraindicate viene tollerata una differenza in più o in meno fino all'1-2 %.

Per i mattoni da "paramento", la tolleranza è del 2 % in più o in meno.

Art. 301 Spedizione e Trasporto

Le spedizioni si fanno a mezzo di autocarro e simili. La fornace provvede al carico della merce, la quale viene stivata e sistemata sul veicolo a regola d'arte.

Non si usa assicurare la merce.

La merce viaggia per conto e a rischio dell'acquirente.

Art. 302 Pagamento

Il pagamento da parte di aziende di settore avviene a 30-90 giorni a mezzo ricevuta bancaria o effetto cambiario.

In caso di pagamento allo scarico della merce viene normalmente praticato uno sconto.

PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE - CERAMICHE

Art. 303 Preventivo

Il preventivo di spesa è approssimativo ed oscillante fra un minimo e un massimo, per quanto riguarda la produzione artigianale ed artistica, mentre per la produzione industriale deve essere definito.

Art. 304 Imballaggio

L'imballaggio è normalmente compreso nel prezzo di vendita.

Art. 305 Pagamento

Il pagamento avviene normalmente alla consegna; per importi rilevanti tramite ricevute bancarie a 30-60-90 giorni.

Per lavori di importanza ed importo cospicuo viene frequentemente richiesta la caparra.

LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

VETRO E CRISTALLO IN LASTRE

Art. 306 Forma del contratto

Si usa stipulare il contratto per iscritto, esclusivamente per ordinativi di valore rilevante.

Art. 307 Clausole speciali

I prezzi e le condizioni di listino sono impegnativi, quando le ordinazioni sono state date e accettate esplicitamente con tale condizione; altrimenti, le vendite sono effettuate ai prezzi e alle condizioni in vigore il giorno della consegna.

Se la merce è contrattata posta in opera, la posa in opera è comprensiva della spesa di taglio, dello spreco, del trasporto, della manovalanza, del mastice necessario e dei rischi di rottura.

La posa in opera dei vetri di copertura, salvo diversa pattuizione, è fatta con mastici di vetro di buona qualità senza protezione o manto impermeabilizzato.

Art. 308 Modo di misurazione

La misurazione viene calcolata con arrotondamento per eccesso ai multipli di 4 cm.

Art. 309 Requisiti

A) Tipi di vetro e cristallo

I tipi di vetro e cristallo che generalmente sono oggetto di contrattazione sono i seguenti: lastre di vetro lucido; lastre di cristallo bianco o colorato; lastre di vetro retinato bianco e colorato.

Le lastre di vetro lucido si distinguono in:

- vetro sottile: spessore mm. 2 con tolleranza 2/10 circa;
- vetro normale: spessore mm. 3 con tolleranza 2/10 circa;
- vetro forte: spessore mm. 4 con tolleranza 2/10 circa.

Le lastre di cristallo in colore bianco hanno uno spessore normale da 3 a 19 mm.; per i colori verde, bronzo, grigio, e blu, lo spessore va da 4 a 15 mm.; i colori rosa hanno spessori da 5 a 12 mm.

Il cristallo viene così classificato:

- sottile: con spessore 3-4 mm.;
- normale: con spessore 5-6 mm.;
- forte: con spessore 8 mm.;
- spesso: con spessore 10 mm.;
- ultra- spesso: con spessore 12-19 mm.

Le lastre di vetro stampato, bianco e colorato, con disegni diversi, hanno lo spessore da 3 a 8 mm.

Le lastre di vetro retinato, bianco e colorato, hanno normalmente lo spessore di 5-6 mm.

Le lastre di vetro satinato bianco e colorato hanno lo spessore da 3 mm. fino a 15 mm, una faccia lucida e una opaca.

B) Altri prodotti

Per gli altri prodotti, di uso assai meno generalizzato dei tipi sopraelencati, non sono stati accertati usi particolari.

C) Vetrate isolanti, vetrate stratificate e vetrate a bassa emissione

Le vetrate isolanti termicamente, dette "vetro camera", vengono utilizzate in edilizia ed in modo particolare in quella di uso civile. Detto prodotto è realizzato accoppiando due cristalli, uniti tra loro sul perimetro per mezzo di un giunto plastico impermeabile che racchiude aria disidratata.

La lama d'aria disidratata è quella che conferisce alla vetrata le sue proprietà di isolamento termico riducendo il coefficiente globale di trasmissione termica. Usando lastre di vetro isolanti a bassa emissione si può ridurre la dispersione energetica sino a un minimo di 1,2 kcal/ mq.

I tipi di più frequente fabbricazione sono:

- 2 lastre di 4 mm. intercapedine 6 mm.;
- 2 lastre di 4 mm. intercapedine 9 o 12 mm.;
- 2 lastre di 5 mm. intercapedine 6 mm.;
- 2 lastre di 5 mm. intercapedine 9 o 12 mm.;
- 2 lastre di 6 mm. intercapedine 6 mm.;
- 2 lastre di 6 mm. intercapedine 9 o 12 mm.;
- 2 lastre di 8 mm. intercapedine 9 o 12 mm.

Data la particolare lavorazione per la costruzione di dette vetrate che devono conservare la loro inalterabilità nel tempo, normalmente il produttore rilascia un certificato di garanzia valido almeno 10 anni.

Vetrate stratificate sono quelle costituite da due o più cristalli uniti su tutta la superficie mediante interposizione di materiale plastico.

I tipi di più frequente fabbricazione sono:

- 2 lastre di 3 mm. spessore 6/7 mm. con proprietà di sicurezza;
- 2 lastre di 4 mm. spessore 8/9 mm. con proprietà di antisfondamento;
- 2 lastre di 5 mm. spessore 10/11 mm. con proprietà di antisfondamento;
- 2 lastre di 8 mm. più una lastra di 10 mm. spessore 26/27mm. con proprietà di resistenza ai proiettili di armi leggere;
- 2 lastre di 8 mm. più 2 lastre di 10 mm. spessore 36/38 mm. con proprietà di resistere ai proiettili di armi efficaci.

Art. 310 Tolleranza

Per i vetri vengono tollerate leggere ondulazioni e qualche bolla d'aria; per il taglio è tollerata una lievissima oscillazione nella misura.

Le lastre di cristallo oggi prodotte col sistema "Float", hanno le due facce piane entrambe lucide, chiaro-trasparenti. Sono tollerate lievissime puntinature lungo i bordi della lastra.

La tolleranza consentita nel taglio del cristallo in genere, per gli spessori fino a 12 mm., è di 3 mm. circa; mentre per gli spessori superiori fino a 19 mm., è di 5 mm. circa.

Art. 311 Imballaggio

Le lastre di vetro sono consegnate dal fabbricante al magazzino del venditore franche di ogni spesa di trasporto e nude; se imballate, le spese relative, salvo patto contrario, fanno carico al compratore. L'imballo consiste in genere in casse di legno.

ARTICOLI IN VETRO E CRISTALLO SOFFIATO PRESSATO OGGETTI PER LA TAVOLA E FANTASIA LISCI, MOLATI E DECORATI

Art. 312 Imballaggio

La confezionatura della merce è generalmente compresa nel prezzo di vendita, salvo confezioni speciali convenute tra il venditore ed il compratore. L'imballo esterno, come casse, pallets, ecc., è addebitato all'acquirente al prezzo di costo.

Art. 313 Pagamento

Il pagamento è di norma effettuato a mezzo ricevuta bancaria a 30-60-90 giorni, o rimessa diretta.

Per le esportazioni, è in uso la modalità di pagamento tramite lettera di credito o rimessa diretta.

In caso di pagamento in contanti è previsto uno sconto tra 1,5% e 3%.

Per i lavori di una certa consistenza o per pezzi costruiti appositamente per il cliente è previsto un congruo acconto a titolo di caparra.

CAPITOLO XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

CONCIMI CHIMICI
(nessun uso accertato)

ANTICRITTOGAMICI
(nessun uso accertato)

SAPONE, GLICERINA, PROFUMERIA
(nessun uso accertato)

PRODOTTI FARMACEUTICI
(nessun uso accertato)

COLORI E VERNICI
(nessun uso accertato)

MATERIE PLASTICHE
(nessun uso accertato)

DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

OLI COMBUSTIBILI

Art. 314 Forma del contratto

Si usa stipulare il contratto per iscritto soltanto per forniture di notevole entità o per forniture ad enti.

Art. 315 Specie di vendita.

La vendita avviene a peso.

Art. 316 Unità di base di contrattazione.

L'unità di base di contrattazione è il quintale o il chilogrammo.

Art. 317 Requisiti

Gli oli combustibili si suddividono, secondo il grado di viscosità Engler a 50 gradi centigradi, nei 3 tipi più comuni: 15/20;5/7;3/5.

Art. 318 Consegna

La consegna avviene "franco domicilio cliente".

Art. 319 Tolleranza

La tolleranza varia a seconda dei quantitativi richiesti. Nelle consegne inferiori ai 60 q.li è dell'1%; nelle consegne di maggiore entità tende a ridursi progressivamente allo 0,5%.

Art. 320 Spedizione e trasporto

Il trasporto avviene su autobotti e su autochilolitriche.

Art. 321 Pagamento

Il pagamento viene richiesto di norma alla consegna o a vista fattura. In casi sporadici con dilazioni massime di 15-30 giorni verso Enti o grandi consumatori. Per le dilazioni, anche se pattuite, si usa reclamare gli interessi commisurati al saggio bancario corrente.

KEROSENE CONFEZIONATO

Art. 322 Forma del contratto

Nessuna particolare forma prevista.

Art. 323 Specie di vendita.

La vendita avviene a volume in taniche sigillate da litri 20.

Art. 324 Unità di base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione è il litro.

Art. 325 Requisiti

I requisiti sono stabiliti dai dati di analisi.

Art. 326 Imballaggio

L'imballaggio è in fustini o in taniche di proprietà della ditta confezionatrice, quindi a rendere, sia dal consumatore al rivenditore dettagliante, che da questi alla ditta confezionatrice, anche per le taniche cauzionate.

Solo lo smarrimento o la mancata restituzione entro un ragionevole periodo di tempo (circa 6 mesi) da parte del possessore giustificano la fatturazione al prezzo in vigore per la tanica all'epoca dello smarrimento o della mancata restituzione.

Le taniche così fatturate vengono rese anonime a cura e spese dell'acquirente, mediante cancellazione della ragione sociale e del marchio della ditta confezionatrice.

Art. 327 Consegna

La consegna avviene per lo più "franco domicilio cliente".

Può avvenire "franco magazzino" per commercianti rivenditori dotati di automezzi appositamente attrezzati per il trasporto di infiammabili.

La verifica viene fatta sui sigilli.

Art. 328 Pagamento

Il pagamento avviene con le stesse modalità in uso per gli oli combustibili, salvo per quanto riguarda gli interessi che vengono reclamati solo in caso di mora.

GASOLIO AGEVOLATO PER RISCALDAMENTO DOMESTICO

Art. 329 Forma del contratto.

Si usa stipulare il contratto per iscritto soltanto per forniture di notevole entità e per forniture ad Enti.

Art. 330 Specie di vendita

La vendita avviene a litro.

Art. 331 Unità di base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione è il litro.

Art. 332 Requisiti

Il gasolio per riscaldamento è denaturato (colore rosso).

Art. 333 Consegna

La consegna avviene "franco domicilio cliente" con cisterne chilolitriche o dotate di contatore volumetrico.

Art. 334 Tolleranza

Si desume da quella prevista per le apparecchiature di misurazione volumetrica soggette a verifica.

Art. 335 Spedizione e Trasporto

Il trasporto avviene su autobotti dotate di contatore volumetrico e su autochilolitriche.

Art. 336 Pagamento

Il pagamento avviene con le stesse modalità in uso per gli oli combustibili.

CAPITOLO XVII

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELLA GOMMA ELASTICA
(nessun uso accertato)**

CAPITOLO XVIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE (nessun uso accertato)

TITOLO VI.

CREDITO, ASSICURAZIONI BORSE VALORI

CAPITOLO I

USI BANCARI (non esistono più usi)

CAPITOLO II

USI DELLE ASSICURAZIONI (nessun uso accertato)

CAPITOLO III

USI DELLE BORSE VALORI (nessun uso accertato)

CAPITOLO IV

USI NEGOZIALI IN TEMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE (LEASING) (nessun uso accertato)

TITOLO VII.

ALTRI USI

CAPITOLO I

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

LAVANDERIA E TINTORIA

Art. 337 Forma del Contratto

Nessuna particolare forma è prevista.

Art. 338 Consegna della Merce

Il committente, all'atto della consegna dell'oggetto, ha facoltà di chiederne la verifica alla ditta e può dare disposizioni precise per la lavorazione.

La ditta ricevente rilascia al committente una "ricevuta di commissione e di consegna".

La ricevuta è documento indispensabile per il ritiro dell'oggetto dopo l'esecuzione del lavoro e costituisce documento liberatorio per la ditta, a meno che non sia pervenuta da parte del cliente comunicazione scritta di furto o smarrimento della ricevuta stessa.

Art. 339 Prezzo

Il prezzo della lavorazione è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell'esercizio.

Per le lavorazioni particolari il prezzo è stabilito verbalmente di volta in volta.

Art. 340 Responsabilità della ditta

La ditta eseguirà le commissioni ad essa affidate a regola d'arte ed osserverà quanto indicato sulle etichette di composizione e di manutenzione dei capi.

Se le indicazioni sono in contrasto con la sua esperienza e/o con le regole tecniche della manutenzione del capo specifico, la ditta può sempre recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione della lavorazione e ne informerà comunque il cliente.

In ogni caso la ditta non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dall'eccessivo uso o da cause analoghe.

Uguualmente, non risponde del deterioramento delle guarnizioni in pelle o in finta pelle, dei bottoni, delle asole, delle imbottiture, dei canovacci in pelle, delle alterazioni su articoli gommati, scamosciati, plastificati ed infine dei colori sparsi sull'indumento da fodere di stoffa o di pelle tinte o stampate con colori poco solidi, sempre ch  abbia preventivamente informato il cliente sul rischio del lavoro.

Art. 341 Termini per la riconsegna

Il termine per la riconsegna dell'oggetto   pattuito di volta in volta fra le parti.

Il cliente   tenuto a ritirare l'oggetto entro il termine massimo di 60 giorni da quello concordato per il ritiro.

Trascorso tale termine, la ditta non risponde del deterioramento che possa derivare all'oggetto per effetto della giacenza nel suo magazzino oltre il termine predetto.

Decorsi sei mesi, senza che il cliente abbia ritirato l'oggetto, la ditta non risponde della riconsegna.

Art. 342 Termine di pagamento

Normalmente il pagamento avviene al ritiro dell'oggetto.

Art. 343 Tintura su campione

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta eseguir , contro pagamento della sola prima operazione, una seconda tintura in un colore pi  scuro o diverso da quello scelto, qualora, in seguito a difetti di origine della stoffa o per ragioni tecniche ad essa non imputabili, ottenga un cattivo risultato nella tinta prima ordinata.

Nel caso in cui il cliente insista nel fare effettuare una tintura, che invece il tintore abbia sconsigliata, dovr  pagare un supplemento pari al 50% della spesa se desidera poi cambiare il colore scelto.

Art. 344 Smarrimento dell'oggetto

Se gli oggetti consegnati per l'effettuazione del lavoro non sono reperiti alla scadenza del termine di riconsegna, non si considerano smarriti prima del trentesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

Art. 345 Risarcimento danni

La ditta risarcisce al cliente il danno conseguente allo smarrimento e al deterioramento totale o parziale dell'oggetto per cause ad essa imputabili.

TINTEGGIATURA STANZE E INFISSI

Art. 346 Esecuzione del lavoro

Nell'esecuzione del lavoro, il tinteggiatore compie quelle piccole riparazioni sul materiale da dipingere che necessitano per ottenere un buon risultato finale.

ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE

Art. 347 Imprese per l'esercizio di macchine agricole

Esistono in provincia di Siena tre tipi di imprese:

1. imprese agricole che usano le proprie macchine solo ed esclusivamente per conto proprio;
2. imprese agricole che lavorano promiscuamente, ovvero per conto proprio e per conto terzi;
3. imprese artigiane o industriali che lavorano esclusivamente per conto terzi.

Art. 348 Prezzo

La maggior parte dei lavori di meccanizzazione agricola è eseguita ad ettaro o ad ora.

I lavori di meccanizzazione agricola sono eseguiti secondo la casistica seguente:

- ad ettaro: aratura – erpicatura – frangizollatura – fresatura – rippatura – semina – concimazione – diserbo – trattamenti antiparassitari – sarchiatura – falciatura – ranghinatura – mietitrebbiatura – scasso con aratro o con ripper – abbattimento ed estirpazione;
-
- ad ora: apertura e manutenzione fossi e bordature di confine – rusatura – spietramenti – scassi – drenaggi – uso della benna – segatura legna – prepotatura meccanica;
- a peso: essiccazione cereali – macinatura ad uso zootecnico – mietitrebbiatura (quando per espresso accordo si è così convenuto) – trasporto del prodotto (qualora non si sia espressamente convenuto ad ora) ;
- a quantità numerica:
 - pressaraccogliatrice: a pressa o a rotolo (qualora non si sia espressamente convenuto ad ettaro)
 - trivellazione buche per messa a dimora delle piante: a buca
 - piantagione, potatura e legatura viti e olivi: a pianta (qualora non si sia espressamente convenuto ad ettaro) .

CAPITOLO II

USI MARITTIMI (nessun uso accertato)

CAPITOLO III

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 349 Forma del contratto

Normalmente il contratto di trasporto viene fatto per iscritto.

Art. 350 Pagamento

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta per quintale ed in rapporto alla distanza, salvo che per le merci voluminose per le quali il corrispettivo del trasporto è proporzionato alla portata legale ed alla attrezzatura del mezzo impiegato.

Per il trasporto di mobili, il corrispettivo è stabilito a forfait in base alla distanza e al volume della merce.

CAPITOLO IV

USI NEI TRASPORTI AEREI (nessun uso accertato)

CAPITOLO V

USI NELLA CINEMATOGRAFIA (nessun uso accertato)

CAPITOLO VI

USI ALBERGHIERI

Art. 351 Ammissione all'albergo

Il contratto è concluso nel momento in cui l'albergatore aderisce alla richiesta fattagli ed accetta di riservare le camere ordinate dal cliente o da chi per esso.

Art. 352 Prenotazione di camere

Il cliente che prenota camere s'impegna ad occuparle alla data convenuta e a pagarle da tale data.

La prenotazione è valida solo se confermata per iscritto, telefonicamente e/o in via telematica, dall'albergatore alle condizioni da questo proposte e accettate dal cliente.

A conferma di una prenotazione l'albergatore potrà richiedere una caparra di importo pari ad un pernottamento, per periodi fino a 3 giorni, mentre, per periodi superiori, la caparra non potrà essere superiore al 30% dell'importo totale pattuito.

La prenotazione con caparra, salvo intese diverse, è valida fino alle ore 24 del giorno stabilito.

La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

Art. 353 Prenotazione gruppi

Ai fini della prenotazione, per gruppo di clienti si intende un numero minimo di 20 persone paganti (sono escluse le gratuità), considerando come prenotante il capogruppo o l'agenzia di riferimento.

La prenotazione, salvo diversi accordi con l'albergatore, si intende confermata con il pagamento di una caparra fino ad un massimo del 30% - del 20% nella zona di Chianciano Terme - dell'importo dell'intero soggiorno.

L'eventuale disdetta della prenotazione del gruppo dovrà essere comunicata almeno 4 settimane prima dell'arrivo – almeno 15 giorni prima nella zona di Chianciano Terme.

La comunicazione tardiva determina la perdita della caparra.

Art. 354 Condizioni e durata del contratto

Salvo contrario accordo, il contratto si considera concluso per un solo giorno; la sua durata si prolunga nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12; nel qual caso il contratto, sotto riserva di disponibilità di alloggio, continua di giorno in giorno.

Il prezzo viene conteggiato per una giornata o per una notte. Il giorno dell'arrivo è conteggiato per intero, mentre il giorno della partenza non viene conteggiato, purché sia stato annunciato in tempo e la camera venga liberata entro le ore 12.

Il cliente non può pretendere di prendere possesso della camera prima delle ore 14 del giorno di arrivo.

Al cliente che, con prenotazione, richiede ed ottiene di prendere possesso della camera al mattino prima delle ore 7, viene addebitato il costo della stessa dal giorno precedente in quanto tenuta a sua disposizione.

Se non è espressamente escluso, nel prezzo della camera, è compresa la prima colazione.

Qualora, per qualsiasi motivo (overbooking o altro), l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, dovrà procurare al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria e/o superiore, prendendo a suo carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che vuole, da solo, occupare una camera doppia, è tenuto al pagamento in aggiunta al prezzo della camera singola della differenza di prezzo fra la doppia e la singola.

Art. 355 Termini di cancellazione

In assenza di termini di cancellazione stabiliti alla prenotazione, il cliente deve comunicare l'annullamento della prenotazione entro almeno 48 ore prima della prevista data di arrivo. In caso di ritardato annullamento, l'albergatore può trattenere la caparra versata oppure, in mancanza di questa, può, con acquisita conoscenza degli estremi della carta di credito, addebitare al cliente l'importo della caparra.

Art. 356 Pagamento note di albergo

Nel caso di soggiorno prolungato, talora viene chiesto il pagamento delle prestazioni fornite alla data della richiesta stessa.

L'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di bagaglio.

Art. 357 Trattamento di pensione

La pensione (alloggio e pasti compresi) viene stipulata sulla base di un prezzo convenuto e forfetario, dal quale sono escluse le bevande (caffé, the, vino, acqua minerale, ecc...).

Il prezzo convenuto viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo, mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente nel giorno dell'arrivo, gli saranno forniti, senza pagamento, il giorno della partenza.

I pasti sono consumati entro l'orario stabilito dalla direzione dell'albergo e nei locali a questi adibiti.

Non sono accordate riduzioni a clienti per i pasti non consumati in albergo, in sostituzione dei quali il cliente potrà usufruire del cestino di viaggio.

Nella zona di Chianciano Terme, i prezzi forfetari di pensione si applicano, di norma, per permanenze di almeno tre giorni; salvo possibili accordi di deroga, per periodi inferiori a 3 gg., vengono applicate le tariffe voce per voce secondo quanto denunciato all'E.P.T.

In caso di partenza anticipata, rispetto a quanto convenuto, il cliente è tenuto a pagare, oltre quanto consumato, il prezzo della camera disdettata fino ad un massimo di 3 giornate, o sino al termine della prenotazione se questa ha ancora una durata residua inferiore a 3 giorni. Qualora le camere fossero poi nel periodo coperto dal pagamento del cliente partito, sarà rimborsata a costui la somma versata.

Art. 358 Doveri del cliente

Il cliente che accetta la camera, la pensione, i pasti e le altre prestazioni dell'albergo, senza essersi preventivamente informato del prezzo, accetta tacitamente le condizioni pubblicamente praticate nell'esercizio.

Riconosce il divieto di cucinare in albergo.

Se il cliente porta con sé e consuma alimenti e bevande di normale somministrazione nei locali comuni dell'albergo, l'albergatore ha diritto di pretendere il pagamento del relativo servizio.

Non è consentito lavare e stirare indumenti nelle camere di albergo.

Salvo preventivo accordo con la Direzione, il cliente non può essere accompagnato da animali, né può introdurli nei saloni e particolarmente nella sala da pranzo. Per contro gli animali possono essere ammessi nelle camere, se la Direzione vi acconsente e mediante pagamento di un'indennità suppletiva. Il cliente è responsabile di ogni danno cagionato dal proprio animale.

La Direzione può chiedere la cessazione o l'attenuazione dei rumori anormali che possono disturbare la clientela, compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisione, strumenti musicali.

Il cliente non ha diritto di far accedere alla propria camera persone non alloggiate nell'albergo, salvo esplicito consenso da parte della Direzione, con la consegna dei relativi documenti.

Il cliente, che voglia consumare pasti nella camera, è tenuto a pagare un supplemento pari al 20% della tariffa.

Il cliente è tenuto a consegnare in portineria, ogni volta che esce dall'albergo, la chiave della camera.

Qualsiasi condotta contraria al civile comportamento dà diritto all'albergatore di recedere dall'impegno di alloggio in corso.

Il cliente è tenuto a rimborsare gli eventuali danni provocati durante la sua permanenza in albergo.

CAPITOLO VII

USI IN AGRITURISMO

Art. 359 Ammissione all'agriturismo

Il contratto è concluso nel momento in cui il gestore della struttura aderisce alla richiesta fattagli ed accetta di riservare l'alloggio richiesto dal cliente o da chi per esso.

Art. 360 Prenotazione di camere

Il cliente che prenota camere o unità abitativa s'impegna ad occuparle alla data convenuta e a pagarle da tale data.

La prenotazione è effettuata per iscritto, telefonicamente e/o in via telematica, alle condizioni proposte dal gestore ed accettate dal cliente.

A conferma di una prenotazione, il gestore potrà richiedere una caparra per periodi oltre i 7 giorni.

La prenotazione con caparra, salvo intese diverse, è valida fino alle ore 24 del giorno stabilito. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

Art. 361 Condizioni e durata del contratto

Il contratto è valido per tutto il periodo oggetto di prenotazione; la sua durata si prolunga nel caso in cui la camera od unità abitativa non sia stata liberata entro le ore 12, nel qual caso il contratto, sotto riserva di disponibilità di alloggio, continua di giorno in giorno.

Il prezzo viene conteggiato per ogni notte di soggiorno. Il giorno dell'arrivo è conteggiato per intero, mentre il giorno della partenza non viene conteggiato, purché sia stato annunciato in tempo e la camera venga liberata entro le ore 12.

Il cliente non può pretendere di prendere possesso della camera prima delle ore 14 del giorno di arrivo.

Al cliente che, con prenotazione, richiede ed ottiene di prendere possesso della camera al mattino prima delle ore 7, viene addebitato il costo della stessa dal giorno precedente in quanto tenuta a sua disposizione.

Se non è espressamente escluso, nel prezzo delle camere, sono compresi il consumo delle utenze e le pulizie.

La pulizia dell'alloggio è garantita settimanalmente e può essere richiesta giornalmente con pagamento aggiuntivo per il servizio.

La biancheria viene fornita dal gestore ed è sostituita settimanalmente.

Qualora, per qualsiasi motivo (overbooking o altro), il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, dovrà procurare al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria e/o superiore, prendendo a suo carico l'eventuale differenza di prezzo.

Art. 362 Trattamento di pensione

La pensione (alloggio e pasti compresi) viene stipulata sulla base di un prezzo convenuto e forfetario.

I pasti sono consumati entro l'orario stabilito e nei locali a questi adibiti.

Art. 363 Doveri del cliente

Il cliente che accetta la camera o unità abitativa, la pensione, i pasti e le altre prestazioni dell'albergo, senza essersi preventivamente informato del prezzo, accetta tacitamente le condizioni pubblicamente praticate nell'esercizio.

Gli animali sono ammessi nelle strutture agrituristiche, previo assenso della Direzione.

La Direzione può chiedere la cessazione o l'attenuazione dei rumori anormali che possono disturbare la clientela, compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisione, strumenti musicali.

Il cliente non ha diritto di far accedere alla propria camera o unità abitativa persone non alloggiate nella struttura, salvo esplicito consenso da parte della Direzione, con la consegna dei relativi documenti.

Qualsiasi condotta contraria al civile comportamento dà diritto al gestore di recedere dall'impegno di alloggio in corso.

Il cliente è tenuto a rimborsare gli eventuali danni provocati durante la sua permanenza in albergo.

A P P E N D I C E

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVVISORIE DI MEDIAZIONE

COMPRAVENDITA

Toro	25 €	Agnelli.....	1 %
Vitelli e vitellone	20 €	Cereali e derivati.....	0,052 € a q.le
Vacche e giovenche.....	20 €	Legumi	0,10 € a q.le
Mucche	20 €	Semi da prato	1 %
Cavalli da servizio e muli...	5 €	Legna.....	1 %
Asini	5 €	Paglia	1 %
Suini grassi	2 €	Fieno	1 %
Suini magroni	4 €	Vino	2 %
Scrofe e verri	5 €	Uva e mosto.....	2 %
Lattoni	1 €	Olio	2 %
Marmi e travertini			3%
Legname da lavoro:			
1. venditore			2%
2. compratore			1%
Fondi urbani			2%
Fondi rustici :			
a. Fino al valore di € 500.000			2%
b. Per valori superiori si applica una riduzione della percentuale sull'intero importo direttamente proporzionale all'importo globale dell'affare.			
Cessioni di aziende			3%
Mobili			1,5%
Automezzi in genere			2-3% solo da parte del venditore
Macchine agricole			0,5-1,5% solo da parte del venditore

LOCAZIONI

Affitti di fondi rustici:

- 2% sull'importo del canone del primo anno d'affitto, se tale importo non è superiore a € 15.000.
- 1,50% sull'importo del canone del primo anno d'affitto, per canoni di importo superiore.

Locazioni di Fondi urbani (negozi, botteghe, abitazioni, garage, ecc.):

- Il 10% calcolato sul canone del periodo, per i contratti di durata fino a 8 mesi;
- L'importo del canone mensile, per i contratti di durata superiore a 8 mesi.

Affitti di aziende: il 10% calcolato sul canone del periodo con un massimo di una mensilità.

TAVOLA DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

In Provincia di Siena, salvo qualche eccezione, sono attualmente adottate soltanto le unità di misura legali (sistema metrico decimale).

L'antico sistema di pesi e misure ebbe vigore nel Granducato di Toscana dal 1782 alla costituzione del Regno d'Italia, sopravvivendo – tollerato – fino alla fine del sec. XIX.

Nelle campagne si usavano, fino ad alcuni decenni or sono, le seguenti misure che si riportano per pura memoria storica:

Per i terreni

1 staio a seme = mq. 1.700
1 saccata = 3 staia = mq. 5.100

Per il grano

1 staio = litri 24,36 = kg. 19 – 20 mediamente
1 sacco = 3 staia = kg. 57 – 60
1 moggio = 8 sacca = kg. 456 – 480

Per le olive

1 staio = litri 24,36 = kg. 16 – 17 mediamente
1 macinata = 10 staia = kg. 160 – 170 di olive
(che danno 1 barile di olio circa)

Per l'uva

1 bigoncio = kg. 35 circa
1 soma = 2 bigonci = kg. 70 circa
(che dà un barile di vino)

Per l'olio

1 barile = kg. 30 – 35 di olio

Per la legna da ardere

Metrostero = una catasta di legna da ardere, non compatta ma comprendente aria, del volume di un metro cubo.

Per il carbone vegetale

Balla vagonale = 1 q.le e 20 kg.
Soma vagonale = 2 balle vagonali